



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelik II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo)

con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa” (1° luglio 2024)*
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo (1° agosto 2024)*
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma (1° ottobre 2024)*
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci” (8 maggio 2024)*

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18 (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- *BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)*

(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)

- *Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)*

(Twitter – svastiche – nazismo)

- *BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)*

(nazismo – Olocausto – corrispondenza)

- *Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)*

(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)

- *Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)*

(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- *CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)*

(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- *High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)*

(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)

- *Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)*

(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESIONI RELIGIOSE

- *High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)*

(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)

- *States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)*

(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)

- *United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)*

(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- *Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)*

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- *Supreme Court of India, affaire ‘Mohd vs State of Talangana’, 10 luglio 2024 (INDIA)*

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- *High Court of Karnataka, affaire ‘Kumar vs State of Karnataka’, 13 settembre 2024 (INDIA)*

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire ‘Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General’, 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione

718

CHIESA ORTODOSSA

- *Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)*

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire ‘Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.’, 30 agosto 2024 (USA)*

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, 11th Circuit, affaire ‘Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.’, 5 settembre 2024 (USA)*

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)*

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The “Fondo edifici di culto”: nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)
annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)
annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)
- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)
- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)
- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)
- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)
- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindholm vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex reclassification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)', 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)

(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire 'Church of God of Cranston v. Church of God', 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorìas*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

«Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». *Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca**

«Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». *The diocesan synod in sixteenth-century treatises*

LORENZO SINISI

RIASSUNTO

Il contributo si sofferma sulla fisionomia dei sinodi diocesani durante il XVI secolo e sulla relativa trattatistica fiorita fra il periodo precedente e quello immediatamente successivo alla celebrazione del Concilio di Trento.

PAROLE CHIAVE

Sinodo diocesano; trattatistica cinquecentesca

ABSTRACT

The contribution focuses on the physiognomy of diocesan synods during the 16th century and on the related treatises that flourished between the period preceding and immediately following the celebration of the Council of Trent.

KEYWORDS

Diocesan synod; sixteenth-century treatises

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La frammentarietà dei riferimenti normativi in merito ai sinodi episcopali e le sue conseguenze sugli interventi al riguardo da parte della dottrina canonistica in età bassomedievale – 3. La riforma tridentina e il suo impatto sull'istituto: genesi, interpretazione e prima applicazione del can. II del decreto disciplinare della XXIV sessione – 4. La prima trattatistica postridentina: da Thomas de Taxaquet (1565) a Juan de Astor (1600) – 5. Epilogo. L'apporto dei libri liturgici riformati da Clemente VIII (1595-1600) allo sviluppo della trattatistica in materia nei secoli XVII e XVIII.

* Il presente saggio è dedicato alla memoria di Giovanni Battista Varnier, caro collega e amico, appassionato studioso dei sinodi diocesani.

1. Premessa

Il vigente *Codex Iuris Canonici*, interprete del rinnovamento conciliare ha, come noto, profondamente rivisitato l'antico istituto del sinodo diocesano, estendendo ai laici la facoltà di parteciparvi attivamente per prestare, unitamente ai chierici, aiuto al vescovo in ordine al bene di tutta la comunità diocesana, attribuendogli così una connotazione più marcatamente pastorale¹. Basta scorrere le pagine di un "libro sinodale" contenente gli atti e le pronunce di un recente sinodo di una diocesi qualsiasi per trovare chiare tracce di uno stile e di un «metodo sinodale», espressione di quella «Chiesa dell'ascolto» tanto auspicata dall'attuale pontefice².

Ben diversa si presenta invece la fisionomia dei sinodi diocesani preconciliari e delle relative costituzioni che, soprattutto in età postridentina, vennero ad assumere un carattere prevalentemente giuridico, svolgendo spesso la funzione di «cinghia di trasmissione a livello locale di norme elaborate a livello universale perlopiù attraverso il passaggio intermedio di uno o più concili particolari», supplendo così spesso anche alla mancanza, destinata a protrarsi sino al 1917, di una nuova collezione ufficiale che condensasse in un testo più maneggevole le norme più rilevanti del *ius novissimum* prodotto dopo la "chiusura" del *Corpus iuris canonici*.³

¹ Lo stesso arcivescovo di Cracovia Karol Wojtyła, nel pensare il suo sinodo (che, inaugurato nel 1972, avrebbe concluso da papa nel 1979), aveva sottolineato l'opportunità che avesse un carattere prevalentemente (ma non esclusivamente) pastorale (KAROL WOJTYŁA, *Il Sinodo pastorale dell'archidiocesi di Cracovia*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1985, p. 213); sulle profonde trasformazioni di questo antico istituto del diritto della Chiesa consacrate, sulla scia del Vaticano II, nel vigente Codice promulgato nel 1983 dallo stesso Wojtyła, divenuto papa Giovanni Paolo II, si vedano fra gli altri GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Recente evoluzione di un antico istituto della Chiesa particolare: il sinodo diocesano*, in *Studi in onore di Guido Saraceni*, Jovene, Napoli, 1988, pp. 297-309; EGIDIO MIRAGOLI, *La legislazione sul sinodo diocesano: il Vaticano II nella Chiesa particolare*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, a. IV (1991), n. 1, pp. 12-42; ADOLFO LONGHITANO, *I sinodi diocesani italiani: esperienze e prospettive*, in *La Scuola Cattolica*, 119 (1991), pp. 386-405; UGO SARTORIO, *Sinodalità. Verso un nuovo stile di Chiesa*, Ancora, Milano, 2001, pp. 116-139.

² FRANCISCUS, *Allocutio occasione L anniversariae memoriae ab initia Synodo Episcoporum*, in *Acta Apostolicae Sedis* – AAS, CVII (2015), n. 11, p. 1142. Anche se in alcuni di questi libri sinodali risulta talvolta davvero difficile individuare contenuti di carattere giuridico (e spesso a causa di una malintesa contrapposizione diritto-pastorale), non bisogna dimenticare che l'ecclesiologia conciliare tradotta nel Codice del 1983 non ha certo disconosciuto una funzione legislativa al sinodo diocesano, come emerge d'altronde dallo stesso dettato del can. 466 che ribadisce, in continuità con la tradizione canonica più risalente, che nel sinodo diocesano l'unico legislatore è il vescovo diocesano cui solo spetta sottoscrivere le dichiarazioni e i decreti (sul tema si vedano le condivisibili riflessioni di MASSIMO CALVI, *Sinodo pastorale o Sinodo giuridico? Sinodo monotematico o Sinodo generale?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1, 1991, pp. 44-48).

³ SILVIO FERRARI, *I sinodi diocesani in Italia: criteri metodologici per il loro studio*, in *Ius Canonicum*, XXXIII, 1993, n. 66, pp. 713-714. Come è stato ben messo in evidenza dallo stesso autore appena

Se questa sorta di “codici” delle norme vigenti nelle singole diocesi hanno già da tempo abbastanza risalente richiamato l’attenzione degli studiosi di varie discipline giuridiche e storiche, stante la loro rilevanza non solo per ricostruire l’evoluzione del diritto delle chiese particolari in rapporto con quella del diritto universale, ma anche per comprendere meglio l’incidenza del fattore religioso nella vita quotidiana delle società del passato, minore è stata invece la considerazione nei confronti della non ricchissima, ma non per questo irrilevante, trattatistica specifica fiorita in merito all’istituto sinodale a cavallo fra il periodo precedente e quello immediatamente successivo alla celebrazione di un evento centrale nella storia della cristianità quale fu il Concilio di Trento⁴. Poiché si tratta di testi che ben conoscevano coloro cui spettava preparare la celebrazione dell’evento sinodale e quindi anche la stesura delle norme da promulgare nel culmine del suo rapido svolgimento, si ritiene pertanto non inutile soffermarci su tale letteratura, limitando per ora l’attenzione alle primissime manifestazioni della stessa che, uscite nel corso di un secolo cruciale per la storia della Chiesa e del suo diritto come il Cinquecento, erano destinate ad “aprire la porta” alle più ricche trattazioni in materia che compariranno nei due secoli successivi⁵.

citato, in questi sinodi è evidente, anche nelle forme esteriori che assumono le relative costituzioni, «la prevalenza del momento normativo» (ivi, p. 715); mentre infatti i libri sinodali postconciliari evidenziano un taglio ben poco normativo e più teologico-pastorale riflettendo lo stile dei documenti del Concilio Vaticano II, quelli preconconciliari erano chiaramente ispirati nel loro impianto e nel loro modo loro modo di esprimersi, prima del 1917 ai *Canones et decreta* tridentini e dopo al *Codex* pio-benedettino.

⁴ Limitandoci ad alcuni esempi, senza alcuna pretesa di esaustività, non pochi sono stati gli studi dedicati a questa tipologia di fonti normative in cui si è in genere delimitato il campo di indagine a singole diocesi o province ecclesiastiche: se per la Francia e la Spagna sono state addirittura realizzate iniziative di respiro nazionale, ancorché delimitate sotto il profilo cronologico (cfr. *Les Statuts synodaux français du XIIIe siècle*, 5 voll., Éditions du Comité des Travaux historiques et scientifiques, Paris, 1971-2001; ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA (s. la dir. di), *Synodicon Hispanum* [1215-1563], 14 voll., Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1981-2020), in Italia abbiamo avuto varie iniziative dedicate, sia a territori compresi all’interno di una provincia o regione ecclesiastica (cfr. ad esempio MARIA MARIOTTI, *Concili provinciali e sinodi diocesani postridentini in Calabria*, in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, XLI-1 [1987], pp. 111-126; LAZZARO MARIA DE BERNARDIS, GIOVANNI BATTISTA VARNIER (a cura di), *I sinodi postridentini della provincia ecclesiastica di Genova*, 2 voll., Brigati-Carucci, Genova, 1986-1997; ADOLFO LONGHITANO (a cura di), *Sinodi diocesani siciliani del ‘500*, in *Synaxis*, n.s. XIX/2 [2001]), sia ad un’unica diocesi (v. ad esempio DANTE BALBONI, *I sinodi diocesani di Ferrara*, in *Analecta Ferrariensia*, 1958, pp. 113-142; FILIPPO MARINO CAVALLERI, *I Sinodi diocesani di Brescia. Indagine storico-giuridica*, Milano, 1972; GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Sinodi diocesani bobiesi del XVII secolo*, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, n.s. XIX [1979], pp. 209-227; GAETANO ANDRISANI, *I sinodi diocesani di Caserta*, Farina, Caserta, 1994); non sono mancati poi anche contributi relativi ai sinodi celebrati da un vescovo in particolare (PIERO DORIA, *I sinodi diocesani a Lecce durante l’episcopato di Scipione Spina [1591-1639]*, Herder, Roma, 1996) o a singoli sinodi (cfr. ad esempio CARLO NANNI, *All’indomani del Concilio di Trento. Il sinodo del vescovo di Castro Girolamo Maccabei [16 novembre 1564]*, LAS, Roma, 2013).

⁵ Per una sintesi sull’evoluzione del diritto della Chiesa nel corso del Cinquecento cfr. LORENZO

2. La frammentarietà dei riferimenti normativi in merito ai sinodi episcopali e le sue conseguenze sugli interventi al riguardo da parte della dottrina canonistica in età bassomedievale

Passando quindi direttamente all'oggetto del presente lavoro, vediamo come l'assenza per l'età bassomedievale, ed in particolare per quel periodo aureo della storia del diritto canonico definito con il nome di "età classica", di contributi dedicati specificatamente all'istituto del Sinodo diocesano, sia per buona parte dovuta alla frammentarietà dei riferimenti normativi reperibili nelle collezioni che formano il *Corpus iuris canonici*. Fra questi emerge sicuramente per importanza la decretale *Sicut olim* che, inserita nel titolo I del V libro del *Liber Extra* di Gregorio IX in quanto sanzionava con la sospensione dall'ufficio il metropolita che omettesse di celebrare annualmente il concilio provinciale, fa un esplicito riferimento al correlativo obbligo posto in capo ai vescovi di celebrare, sempre con cadenza annuale, dei sinodi nelle loro rispettive diocesi⁶. Tale norma, tratta come noto dalla costituzione VI del Concilio Lateranense IV celebrato da Innocenzo III nel 1215, pur prendendo in considerazione solo indirettamente il sinodo diocesano, più che altro come sede di pubblicazione dei decreti del relativo concilio provinciale, fu comunque importante non solo per la fissazione mediante un provvedimento di carattere universale della annualità della sua celebrazione, ma anche perché per la prima volta si veniva a precisare la terminologia: se fino ad allora, come testimonia la lessicografia altomedievale da Isidoro di Siviglia a Papias, i due termini «Synodus» e «Concilium» erano stati visti come due sinonimi, a partire dal Lateranense IV il termine «Concilium» sarà riservato prevalentemente alle assise ecclesiastiche di grado superiore, e quindi di carattere generale-ecumenico, regionale e provinciale, connotate di collegialità avendo i singoli membri diritto di voto deliberativo, mentre il termine «Synodus» verrà ad indicare in senso tecnico quasi esclusivamente l'assemblea ecclesiale riunita in-

SINISI, *Prima del Codex pio-benedettino. Il diritto della Chiesa tridentina fra chiusura ed integrazione del Corpus iuris canonici*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 57, 2017, pp. 525-556.

⁶ «...et quae statuerint faciant observari: publicaturi ea in episcopalibus synodis annuatim per singula dioeceses celebrandis. Quisquis autem hoc salutarem statutum neglexerit adimplere, a sui executione officii suspendatur» (X. 5. 1. 25); un altro riferimento, cronologicamente precedente, all'obbligo per i vescovi di celebrare ogni anno il sinodo nella propria diocesi lo si trova a ben vedere già nel *Decretum* di Graziano (D. 18, c. 16), brano che però ha dato origine a controversie fra gli studiosi in merito alla fonte indicata da Graziano in un fantomatico «Concilium Bylonense» di cui non si ha alcuna notizia (sulla motivata attribuzione già nel XVIII secolo da parte della critica di questo canone al Concilium Hypponense del 393 cfr. CARLO ANTONIO BERARDI, *Gratiani canones genuini ab apocryphis discreti corrupti ad emendationum codicum fidem exacti difficiliores commoda interpretatione illustrati*, ex typ. Petri Valvasensis, Venetiis, 1777, P. I, cap. XIV, 133-134).

torno al vescovo, protagonista primario della stessa ed unico legislatore⁷. Una testimonianza significativa in tal senso ce la fornisce un lessicografo della seconda metà dello stesso secolo XIII, il domenicano Giovanni Balbi da Genova che nel suo *Catholicon*, ampio glossario di notevole successo e ancora di uso comune nei primi decenni del Cinquecento, illustrava il lemma “Synodus” con queste parole: «certus conventus, comitatio, congregatio et proprie senum vel presbyterorum quod solent facere episcopi»⁸.

Fu così che nei secoli successivi il termine «Synodus», pur ancora utilizzato sporadicamente in modo generico come sinonimo di «Concilium» spesso più che altro per ragioni stilistiche onde evitare ripetizioni, venne in modo proprio ad essere impiegato quasi esclusivamente per identificare l’assemblea del clero diocesano riunita attorno al proprio vescovo per trattare le questioni principali attinenti alla cura pastorale della Chiesa particolare⁹. Tale situazione la troviamo confermata nel 1433 in un’altra importante fonte conciliare rappresentata dal decreto approvato nella XV sessione del Concilio di Basilea,

⁷ Il santo vescovo di Siviglia nella prima metà del VII secolo si sofferma sui termini «Synodus» e «Concilium», utilizzandoli in modo interscambiabile nel riferirsi ai primi quattro concili ecumenici («Inter caetera autem concilia quatuor esse scimus venerabiles synodos...») mettendo in evidenza, assieme all’origine greca del primo e a quella latina del secondo, il fatto che entrambi si identificavano in un «coetus» o in un «conventus vel congregatio» di persone (ISIDORUS HISPALENSIS, *Etymologiarum opus*, s.t., Venetiis, 1510, lib. VI, cap. XVI, c. 21r). Per gran parte dipendente dal precedente, l’opera di Papias, collocabile intorno alla metà dell’XI secolo, pone l’accento sulla qualifica di «conventus vel multitudo plurimorum in unum» riferibile ad entrambi i termini del suo lessico alfabetico (cfr. PAPIAS, *Vocabulista*, per Philippum Pincium mantuanum, Venetiis, 1496, cc. 37r, 162v). Anche la dottrina canonistica successiva alla recezione del decreto conciliare nel *Liber Extra* riconoscerà l’assunzione da parte del termine “Synodus” di una pertinenza più specifica alle assemblee diocesane; un esempio autorevole lo troviamo nella *Summa* di Enrico da Susa che in relazione al «Concilium episcopale», afferma «sed tale Concilium magis proprie Synodus appellatur» (HENRICUS DE SEGUSIO CARD. HOSTIENSIS, *Summa aurea*, apud Franciscum de Franciscis senensem, Venetiis, 1586, ad X.1.2, col. 22).

⁸ IOHANNES GENUENSIS, *Catholicon seu universale vocabularium ac summa grammatices*, per Stephanum Baland, Lugduni, 1510, S ante i; sulla figura del domenicano genovese e sul plurisecolare successo della sua opera, confermato dal fatto che fu una delle prime ad essere riprodotta con la nuova tecnica della stampa a caratteri mobili dai prototipografi Fust e Schoeffer, cfr. ALESSANDRO PRATESI, *Balbi, Giovanni (Iohannes Balbus, de Balbis, de Ianua)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* – DBI, vol. V, Roma, 1963, *ad vocem*.

⁹ Il fenomeno dell’utilizzo del termine «Synodus» come sinonimo di «Concilium» si potrà ancora notare nei documenti del Concilio Tridentino e del Vaticano II. Se nei *Canones et Decreta* del primo tale fenomeno lo si può riscontrare subito facendo un confronto fra la prima sessione, in cui si fa riferimento al «Sacrum Tridentinum et generale Concilium», e la seconda in cui si utilizza per la prima volta la formula «Sacrosancta Tridentina Synodus, in Spiritu Sancto legitime congregata», nel secondo, limitando la nostra attenzione alle Costituzioni, vediamo come, mentre nella *Constitutio de Sacra liturgia* del 4 dicembre 1963 si fa riferimento, sin dalle prime parole con le quali il documento inizia, appunto al «Sacrosanctum Concilium», nella successiva *Constitutio dogmatica de Ecclesia* del 21 novembre 1964 si utilizzi la formula «haec Sacrosancta Synodus in Spiritu Sancto congregata» (per i testi citati cfr. GIUSEPPE ALBERIGO, GIUSEPPE L. DOSSETTI, PERIKLES-P. JOANNOU, CLAUDIO LEONARDI, PAOLO PRODI (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta* – COD, Bologna 1973, pp. 660-661, 820, 849).

che non si limitò a distinguere anche sotto il profilo terminologico i «Synodi episcopales» dai «Concilia provincialia», ma intervenne per la prima volta ad occuparsi specificatamente anche dei primi dettandone una disciplina finalmente ampia e di respiro generale¹⁰. Si ribadì innanzitutto la celebrazione del Sinodo diocesano ogni anno fissando anche il periodo in quello successivo all'ottava della S. Pasqua di Resurrezione «vel alia die secundum consuetudinem dioecesium», prevedendo anche la possibilità, in relazione agli usi locali, di due celebrazioni annuali; si stabilì inoltre la breve durata di due o tre giorni con l'indicazione anche di un calendario di massima da seguire riguardo alle funzioni liturgiche e alle attività da svolgere nelle sessioni di carattere giuridico¹¹. Fra tali attività particolare attenzione veniva dedicata alla scelta dei «testes synodales» e ai delicati compiti cui erano adibiti; si trattava allora significativamente di laici, definiti «viri graves, providi et honesti, legis Dei zelum habentes» che dovevano perlustrare il territorio diocesano per rilevare

¹⁰ *Concilium Basileense [-Ferrariense-Florentinum-Romanum]*, in COD, Sess. XV, 26 nov. 1433 [De conciliis provincialibus et synodalibus], 473-476; tale testo, pur appartenendo ad una fase del Concilio in cui si era trovato un accordo con il papa Eugenio IV, ebbe successivamente minor rilievo di quanto meritasse a causa del carattere controverso del Concilio nel suo complesso che, a causa della pronuncia di tesi conciliariste e alle posizioni apertamente antipapali da esso assunte in alcune fasi del suo svolgimento portò più volte a dubitare della sua ecumenicità; probabilmente anche per questo motivo non troviamo questo decreto fra le fonti della disciplina dell'istituto contenuta nel Codice pio-benedettino (cfr. *Codex Iuris Canonici... praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab em.mo Petro card. Gasparri auctus*, Romae 1918, cann. 356-362, pp. 165-168; sul Concilio di Basilea, che approvò anche alcuni importanti decreti di riforma in materia disciplinare, e sui motivi della sua problematicità cfr. HUBERT JEDIN, *Concilio episcopale o parlamento della Chiesa? Un contributo all'ecclesiologia dei concili di Costanza e di Basilea*, in Id., *Chiesa della fede, Chiesa della storia*, Morcelliana, Brescia, 1972, pp. 127-153).

¹¹ «Prima autem die convenientibus dioecetano et omnibus aliis, qui huiusmodi Synodo interesse tenentur, infra Missarum solennia vel post, dioecetanus vel alius eius nomine verbum Dei proponat, exhortando omnes ad bonos mores sectandum, abstinendum a vitiis et ad ea quae pertinent ad ecclesiasticam disciplinam et officia singulorum et praesertim ut his quibus animarum cura commissa est, diebus dominicis et aliis solemnibus plebem subiectam doctrinis et monitis salutaribus instruant. Postea legantur statuta provincialia et synodalia, et inter alia aliquis compendiosus tractatus, docens quomodo sacramenta ministrari debeant et alia utilia pro instructione sacerdotum. Deinde ipse dioecetanus de vita et moribus subditorum solerter inquirat, labem simoniacae pravitatis, contractus usurarios, concubinatum, fornicationem et alia quaevis crimina et excessus debita correctione cohibeat. Alienationes rerum ecclesiasticarum a iure prohibitas revocet, clericorum abusus et aliorum subiectionum, qui circa divinum officium et delationem debiti habitus defecerint, in melius reformet et emendet. Et quoniam multa scandala saepe contingunt, eo quod constitutio Bonifacii Papae octavi, quae incipit, Periculosa, edita super clausura monialium, non servatur: studeat ipse dioecetanus, ut omnino iuxta ipsius constitutionis tenorem executioni demandetur, necnon ut quicumque religiosi dioecetano subiecti, regulas et constitutiones suarum religionum, praesertim ut ab eis omnis proprietas abdicetur, inviolabiliter observent. Ne etiam in receptione ipsorum ad religionem, quicquam per simoniam exigatur. Precipue autem in ipso Synodo episcopi cura sit, inquirere ac debitis remediis occurrere, ne aliquod dogma haereticum, erroneum, aut scandalosum, seu piarum aurium offensivum, sortilegia, divinationes, incantationes, superstitiones et quaevis diabolica figmenta dioecesim suam inficiant» (*Concilium Basileense*, cit., pp. 473-474).

«quae corrigenda vel reformanda» e farne quindi rapporto al Vescovo per gli opportuni provvedimenti da prendere magari anche nel Sinodo successivo¹².

Siamo nel XV secolo e la cornice in cui si inserisce tale normativa è quella di una riforma della Chiesa che, dopo il faticoso superamento nel precedente Concilio di Costanza dello scisma d'Occidente cui era conseguita una certa perdita di prestigio del papato, sembra assumere sempre di più accenti di carattere conciliarista. Di qui una crescita di interesse per organismi di natura collegiale che, almeno sulla carta, meglio esprimevano una concezione della Chiesa meno appiattita sulla dimensione gerarchica e più semmai configurata come «congregatio fidelium, strutturata su base corporativa»¹³.

Tale crescita di interesse si registrò immancabilmente anche da parte della dottrina che in un primo momento seguì a dedicare attenzione ad alcuni aspetti riguardanti l'istituto del sinodo diocesano in opere dedicate a temi di più ampio respiro come, ad esempio, nel caso del teologo domenicano Juan de Torquemada nella sua *Summa de Ecclesia*, oppure dedicate ad istituti affini in qualche misura al sinodo, come nel caso del giurista patavino Giovanni Francesco Pavini nel suo *Tractatus de visitatione praelatorum*¹⁴. I tempi però non erano ancora maturi per una trattazione specificatamente dedicata al sinodo vescovile per la quale bisognerà aspettare il nuovo secolo e dopo che, sempre in un'ottica di riforma della Chiesa, era intervenuta nel 1515, nell'ambito del Concilio Lateranense V, la bolla *Regimini universalis ecclesiae* a sottolineare l'importanza di tale istituto «ut depravata corrigerentur et illa facere negli-

¹² L'importanza data a tale magistratura, contemplata nella già richiamata costituzione conciliare del Lateranense IV, sembrava allora finalizzata a favorire una più attiva partecipazione dei laici in un contesto peraltro già avviato verso una loro progressiva marginalizzazione; in realtà, se ancora in diversi libri sinodali degli ultimi decenni del Cinquecento troviamo delle apposite norme dedicate a tali figure, secondo quanto affermato da un autorevole canonista del Settecento, perlomeno a partire dagli inizi del XVII secolo «synodales testes fere ubique desueverunt», venendo essi sostituiti di solito dai Fiscali, dai Decani e dai Vicari foranei (BENEDICTUS XIV, *De Synodo Dioecessana*, Komarek, Romae, 1748, lib. IV, cap. III, p. 102) e, laddove rimasero identificati con tale titolo, furono comunque soggetti espressione del clero locale.

¹³ CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi della sinodalità. Dal Vaticano II a papa Francesco*, Marcianum Press, Venezia, 2023, p. 13.

¹⁴ IOHANNES DE TURRECREMATA, *Summa de Ecclesia*, per magistrum Iohannem Trechsel, Lugduni, 1496, lib. III, cap. III, c. 178v; IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Baculus pastoralis ad dirigendos in viam pacis pedes visitantium et visitorum*, opera Uldarici Gering et Bertholdi Rembolt, Parisiis, 1508, Pars II *practica visitandi*, cc. 35r-37v (sulla prima si veda THOMAS M. IZBICKI, *Tarring Conciliarism with the brush of heresy: Juan de Torquemada's Summa de Ecclesia*, in KAREN BOLLERMANN, THOMAS M. IZBICKI, CARY J. NEDERMAN (a cura di), *Religion. Power and resistance from the eleventh to the sixteenth centuries. Playing the heresy card*, Springer, New York 2014, pp. 139-151, mentre sulla seconda cfr. SILVIA DI PAOLO, *Verso la modernità giuridica della Chiesa. Giovanni Francesco Pavini [ca 1424-1485]: la stampa, le decisiones, le extravagantes e la disciplina amministrativa*, DHI, Istituto Storico Germanico, Roma, 2018, pp. 108-132).

gentes, canonicis poenis subiacerent»¹⁵; veniva così messa in evidenza una delle finalità del sinodo diocesano, che anche nella successiva legislazione sarà indicata come di primaria importanza: il ristabilimento e la conservazione in tutto il suo vigore della disciplina ecclesiastica, onde richiamare i chierici al fondamentale dovere di una condotta di vita esemplare per zelo pastorale e per morigeratezza ed estirpare quegli abusi e quella rilassatezza di costumi che potevano arrecare scandalo per la Chiesa e pregiudizio per la salvezza delle anime¹⁶.

2. Il primo contributo specifico a stampa in materia di sinodi diocesani: il *Tractatus de Synodo episcopi et de statutis episcopi synodalibus* di Henry de Bottis (1529)

Si dovette attendere così il 1529 perché un oscuro giurista pratico, Henry de Bottis (“de Botte” o “Botteus”), arrivasse pubblicare per i tipi dell’editore piemontese trapiantato a Lione Vincenzo de Portonariis, il suo trattato dedicato specificatamente proprio al *Synodus Episcopi* e al risultato più importante di esso sotto il profilo giuridico-normativo rappresentato dai decreti o statuti

¹⁵ *Concilium Lateranense V*, in COD, decr. *Regimini Universalis Ecclesiae*, 4 nonas maii 1515, 631-632 (sul Concilio Lateranense V si vedano da ultimo gli studi pubblicati in NELSON H. MINNICH (a cura di), *Alla ricerca di soluzioni. Nuova luce sul Concilio Lateranense V. Studi per i 500 anni del Concilio*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019; più in particolare sulla portata dei suoi decreti cfr. ID., *The Decrees of the fifth Lateran Council (1512-1517). Their legitimacy, origins, contents and implementation*, Routledge, London, 2016).

¹⁶ L’importanza della finalità disciplinare, richiamata nel Concilio Lateranense V, la possiamo riscontrare nei sinodi sia precedenti che posteriori al successivo Concilio Tridentino, che tanta attenzione prestò in generale alla riforma dei costumi clericali, attraverso la presenza costante di capitoli nelle costituzioni sinodali intitolati, sulla scia del titolo I del libro III del *Liber Extra* di Gregorio IX, «de vita et honestate clericorum» in cui, sotto minaccia di sanzioni che potevano arrivare sino alla sospensione e alla perdita del beneficio, si richiamavano i chierici ai loro doveri in merito al decoro nel vestire, nel portare la tonsura, nel parlare, nel camminare, nell’astenersi da comportamenti estranei allo stato clericale come l’esercizio del commercio, il gioco, il ballo, la caccia o gravemente disdicevoli come il frequentare osterie, l’ubriacarsi, il concubinato o anche il solo tener presso di sé come serve donne giovani (per alcuni esempi di tali capitoli cfr. *Constitutiones Synodales Bononienses MDXXXV*, per Vincenzo Bonardo da Parma e Marchantonio da Carpi compagni, Bologna, 1535, cc. 85v-86r; *Statuta Synodalia Dioecesis Tornacensis*, apud Michaellem Hillenium, Antverpiae, 1544, cap. XI; *Dioecesana Synodus Florentiae celebrata*, apud Bartholomaeum Sermartellium, Florentiae, 1569, pp. 11-15; *Constitutiones Synodales de l’Obisbado de Pamplona*, por Thoma Porralis, Pamplona, 1591, cc. 63r-68r; sulla concezione tridentina del sinodo diocesano come «uno dei mezzi più efficaci» per ristabilire e conservare la disciplina nella vita del clero si veda GIAN GIACOMO SARZI SARTORI, *Il Sinodo diocesano nella storia*, in ERNESTO CAPPELLINI – ID., *Il Sinodo diocesano. Storia, normativa, esperienza*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1994, pp. 111-117).

sinodali¹⁷. Dell'autore non si sa quasi nulla se non quello che ci tramanda lui stesso nella sua opera: nativo di Bourg en Bresse, regione allora facente ancora parte del Ducato di Savoia, e non di Brescia come alcuni repertori bibliografici dei secoli passati (e anche qualche studioso più recente) hanno imprudentemente affermato, fu chierico titolare di due parrocchie nonché giudice ecclesiastico («officialis») presso il tribunale della diocesi di Bourg, allora appena istituita ed affidata alla guida pastorale di Luis de Gorrevod de Challand, che l'autore ricorda con deferenza nella dedica dell'opera indirizzata ambiziosamente a tutti i vescovi della Cristianità¹⁸. Dall'esame del testo emerge subito una solida formazione giuridica conseguita dall'autore nei suoi studi universitari svoltisi presumibilmente fra il 1512 e il 1518, dapprima a Valence, dove ebbe come maestro Filippo Decio, una celebrità di quei tempi che egli ricorda orgogliosamente con l'appellativo di «dominus meus», e quindi a Torino dove verosimilmente si addottorò¹⁹.

¹⁷ HENRICUS DE BOTTIS, *Tractatus de Synodo episcopi et de statutis episcopi synodalibus*, Vincentius de Portonariis, Lugduni, 1529.

¹⁸ Cfr. ivi, c. 2v n.n., lettera datata Bourg en Bresse «idibus Januarii 1529» ed indirizzata «Reverendissimis in Christo patribus omnibus episcopis totius christianitatis»; la notizia errata dell'origine bresciana, accreditata sin dal XVII secolo dal servita Leonardo Cozzando (*Della libreria bresciana nuovamente aperta*, P. II, Gio Maria Rizzardi, Brescia, 1694, p. 274), nasce verosimilmente dall'assonanza fra la qualifica di «bressianus», che troviamo nella prima edizione del trattato e che identificava un soggetto originario della regione transalpina della Bresse, e quella di «brixianus» che, erroneamente riportata nelle successive edizioni inserite nelle raccolte di trattati di cui si dirà, induceva invece a pensare ad una persona originaria della città lombarda (l'errore del Cozzando, che non a caso non fece riferimento all'edizione originale, si trova peraltro già segnalato in GIAMMARIA MAZZUCHELLI, *Gli scrittori d'Italia, cioè notizie storiche e critiche intorno alle vite e agli scritti di letterati italiani*, presso Giambattista Bossini, Brescia, 1762, vol. II, P. III, p. 1891). Sull'interessante figura di Louis de Gorrevod de Challand (1473?-1535), che al titolo di vescovo di Moriana iniziò nel 1515 quello di vescovo di Bourg a seguito dell'istituzione dell'omonima diocesi e che partecipò al Concilio Lateranense V in veste anche di ambasciatore del Duca di Savoia venendo infine creato cardinale da Clemente VII nel 1530, cfr. A. ANGLE, *Histoire du Diocèse de Maurienne*, imprimerie J.B. Héritier, S. Jean de Maurienne, 1846, pp. 267-281.

¹⁹ Il ricordo del Decio come suo maestro che ricorre più di una volta (HENRICUS DE BOTTIS, *De Synodo Episcopi*, cit., c. 1v) induce a fissare l'inizio degli studi del de Bottis, più che a Pavia, sede che il celebre giurista milanese dovette abbandonare nel 1511, nella città del Delfinato nella cui Università insegnò con successo dal 1512 al 1515-16 (per una sintesi dei frequenti trasferimenti di sede che caratterizzarono la carriera accademica del maestro lombardo si veda ALDO MAZZACANE, *Decio, Filippo*, in DBI, vol. XXXIII, 1987, *ad vocem*; la prosecuzione dei suoi studi a Torino è avvalorata da due passaggi in cui ricorda come suo professore Francesco Porporato «praeses patrimonialis Sabaudiae dignissimus» (HENRICUS DE BOTTIS, *De Synodo Episcopi*, cit., c. 29r), che insegnò nell'ateneo subalpino per una decina d'anni a partire dal 1512 (FRANCESCO AIMERITO, *Porporato, Giovanni Francesco*, in DBGI, vol. II, pp. 1617-1618), e Claude de Seyssel come arcivescovo di Torino «tempore quo studiis Taurini operam dabam», (HENRICUS DE BOTTIS, *De Synodo Episcopi*, cit., c. 54r), periodo quindi collocabile nel breve arco temporale compreso fra la sua presa di possesso dell'Arcidiocesi, avvenuta nel 1517, e la morte avvenuta nel 1520 (sul breve ma intenso periodo di guida della Chiesa torinese da parte del Seyssel, in gioventù già autorevole docente di diritto civile nell'Ateneo subalpino, cfr. PAOLO ROSSO, *Seyssel, Claudio*, in DBI, vol. XCII, 2018, *ad vocem*). Il de Bottis fece però anche studi teologici in Francia come emerge dalla citazione come suoi maestri di

Come ci narra lo stesso de Bottis l'idea di scrivere il trattato gli venne dalla constatazione che a fronte della relativa abbondanza di scritti sui concili generali che però, così come quelli provinciali «magno damno Christianitatis raro celebrantur», si riscontrava invece un'evidente assenza di studi specifici in materia di sinodi diocesani «quamvis ipsa materia frequenter et quasi quotidie in practica curiarum ecclesiasticarum versetur»²⁰. La trattazione si sviluppa secondo i canoni logico-dialettici del *mos italicus* facendo ampio ricorso ad una grande varietà di *auctoritates* fra le quali spiccano non solo esponenti della cultura dell'*utrumque ius* quali l'Ostiense, Bartolo da Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi, il Panormitano, il «cardinalis alexandrinus» Giovanni Antonio Sangiorgi e Giovanni da Imola definito l'«auriga omnium modernorum», ma anche teologi canonisti come S. Antonino da Firenze, Juan de Torquemada e Tommaso de Vio, nonché teologi puri come Jean Gerson e Gabriel Biel; non manca tuttavia una certa attenzione verso la cultura umanistica come dimostrano alcuni richiami ad autori come i contemporanei Andrea Alciato ed Erasmo da Rotterdam, personaggio quest'ultimo con cui il de Bottis intrattene rapporti amichevoli come dimostra il tenore di una lettera inviatagli dallo stesso intellettuale olandese nel 1527²¹.

L'opera si presenta suddivisa in tre parti con una prima dedicata alla trattazione generale di tutti gli aspetti più importanti dell'istituto a partire dalla definizione, sino all'origine, alla titolarità del diritto di convocazione, ai tempi stabiliti, alle sanzioni per la mancata celebrazione, al luogo, alla periodicità e all'utilità; una seconda parte è invece tutta incentrata sui soggetti tenuti a parteciparvi, alle sanzioni previste per la trasgressione di tale obbligo e alle eventuali cause di esenzione dallo stesso mentre la terza, che è anche la più ampia e la più tecnica, concentra la sua attenzione dapprima sulle materie da trattare e sulle altre attività da svolgere nel sinodo per poi concludersi con un minuzioso esame di tutte le problematiche attinenti agli statuti sinodali, risultato finale dell'attivi-

alcuni maestri di quella sacra disciplina quali, ad esempio, Jérôme de Hanguet (m. 1538) «cuius aliquando auditor fui» (HENRICUS DE BOTTIS, *De Synodo Episcopi*, cit., c. 56v). Alle notizie che ci fornisce direttamente l'autore possiamo aggiungere quella della sua morte che, secondo un noto repertorio bio-bibliografico relativo agli scrittori degli Stati sabaudi, sarebbe avvenuta nel 1544 (cfr. FRANCESCO AGOSTINO DELLA CHIESA, *Catalogo de' scrittori piemontesi, savoijardi e nizzardi*, per Bernardo Colonna, Carmagnola, 1660, p. 238).

²⁰ HENRICUS DE BOTTIS, *De Synodo Episcopi*, cit., c. 1r.

²¹ «Vir in Domino charissime, quemadmodum de tam singulari vestro in meo amore gaudeo». Con queste parole inizia la lettera indirizzata in data 22 dicembre 1527 dal grande umanista olandese «Henrico Botteo Legum Doctore, Officiali Burgensi», nella quale Erasmo annunciava la morte, avvenuta due mesi prima, dell'amico tipografo-editore e umanista Johann Froben facendo riferimento alle edizioni di classici della patristica che stava curando per lui (il testo della lettera si trova pubblicato in DESIDERIUS ERASMUS ROTERODAMUS, *Opera omnia*, cura et impensis Petri Vander, Lugduni Batavorum, 1703, t. III, P. I, ep. DCCCCXVII, col. 1049).

tà legislativa svolta in tale ambito per regolare la vita della Chiesa particolare. Nell'impossibilità di fornire un quadro completo sui contenuti del trattato che, coprendo un volume in ottavo di 92 carte numerate solo recto, si presenta come assai ricco e denso ci si limiterà a soffermarsi solo su alcuni passi che si ritengono particolarmente significativi. Innanzitutto è interessante la definizione dell'istituto proposta dall'autore, che mette subito in evidenza la sua precipua finalità pastorale: «est congregatio legitima, quam facit episcopus cum clericis sibi subditis in sua diocesi in qua de his quae curae pastorali incumbunt tractari debet»; pertanto, osserva il de Bottis, un'assemblea riunita al fine di raccogliere del denaro oppure per soddisfare unicamente l'ambizione del vescovo o per altre simili cause «non proprie dici synodum quia non est legitima»²². Significativa è poi la riflessione che si sviluppa in merito all'origine dell'istituto che l'autore individua, sulla scia di quanto scritto dal Torquemada nella sua *Summa de Ecclesia*, nel sinodo svoltosi a Gerusalemme di fronte a Paolo, all'apostolo Giacomo, primo vescovo della città e agli anziani della comunità intorno all'anno 51 dell'era cristiana, per dirimere la questione riguardo al sospetto nato nei fedeli provenienti dal giudaismo nei confronti dell'apostolo in merito alla sua ostilità all'osservanza della legge relativa all'imposizione della circoncisione ai fedeli provenienti dal paganesimo²³; affrontando poi il problema della natura di diritto divino o di diritto positivo dell'istituto, de Bottis sembra propendere sin dall'inizio, stante il fatto che l'episodio della riunione di Gerusalemme si trova narrato nel Nuovo Testamento e precisamente negli Atti degli Apostoli, per l'origine divina dell'istituto sinodale «quia illud dicitur esse de iure divino, quod reperitur in sacra pagina»²⁴.

²² HENRICUS DE BOTTIS, *De Synodo Episcopi*, cit., c. 2r.

²³ Cfr. Ivi, c. 2v e IOHANNES DE TURRECREMATA, *Summa de Ecclesia*, cit., lib. III, cap. III, c. 178v; bisogna premettere che il Torquemada, seguito dal giurista sabauda, non si riferiva alla più nota assemblea, di cui a At 15, 1-20, riunitasi intorno al 49 d. C. a Gerusalemme (e per questo denominata anche "Concilio di Gerusalemme" vedendosi in essa quasi la prima testimonianza di un Concilio generale della Chiesa) di fronte agli apostoli, Pietro compreso, per dirimere la controversia in merito alla necessità o meno che i convertiti dal paganesimo si sottomettessero agli obblighi della legge mosaica a cominciare proprio dalla circoncisione; si riferiva piuttosto all'assemblea più ristretta, di cui a At 21, 18-26, svoltasi sempre a Gerusalemme qualche tempo dopo e finalizzata, come detto sopra, più che altro ad eliminare la sospettosa ostilità nutrita nei confronti di Paolo da parte dei fedeli rimasti attaccati alle tradizioni giudaiche. Secondo la dottrina più recente, pur non essendo del tutto assente «speciem quandam et imaginem Synodi in praedicta congregatione», le prime testimonianze di sinodi diocesani risalirebbero ad epoche più tarde come ad esempio intorno al 389, periodo nel quale papa Siricio convocò quello che, secondo il Lambertini, sarebbe il primo esempio in assoluto di Sinodo diocesano (*De Synodo dioeclesana*, cit., lib. I, cap. I, p. 5), oppure intorno al VI secolo, periodo nel quale abbiamo oltralpe le prime testimonianze giunte sino a noi di legislazione sinodale (sui sinodi delle Gallie del VI secolo e sulla loro legislazione come manifestazioni evidenti dei primi sviluppi dell'istituto cfr. GIAN GIACOMO SARZI SARTORI, *Il Sinodo diocesano nella storia*, cit., pp. 46-50).

²⁴ Prendendo poi in considerazione la posizione contraria sostenuta da parte della dottrina che

Interessante è pure la riflessione che si sviluppa in merito al periodo dell'anno in cui il sinodo diocesano doveva essere celebrato; facendo in questo caso riferimento all'unica norma generale che aveva fornito indicazioni al riguardo e che era, come già accennato prima, il decreto emanato nella XV sessione del Concilio di Basilea, l'autore, consapevole dei problemi che comportava fare riferimento a tale Concilio la cui ortodossia era fortemente messa in discussione a causa delle posizioni conciliariste prevalse nell'assemblea, risolveva ogni problema propendendo per la validità di tale norma essendo stata emanata prima della rottura del Concilio con il papa Eugenio IV²⁵. Tale affermazione veniva avvalorata mediante un riferimento ad un passo del commentario di Felino Sandei al *Liber Extra* in cui, poiché si rinviava ad un decreto emanato nella XX sessione dello stesso Concilio, qualificato come perfettamente valido in quanto approvato «ante scissuram ipsius Concilii», tale validità doveva quindi caratterizzare anche quanto era stato, come nel caso della norma sui sinodi, stabilito nelle precedenti sessioni²⁶. Nel caso poi che non si volesse fare lo stesso riferimento a tale problematico concilio, che ancora durante le sessioni del Concilio di Trento si preferiva non nominare nemmeno, si affidava la scelta del periodo all'arbitrio del vescovo che vi avrebbe provveduto secondo necessità²⁷.

Prima di concludere il discorso su quest'opera, cui per ricchezza di contenuti e per la sua precedenza cronologica su tutte le altre si è ritenuto opportuno

sosteneva che il «synodus episcopi» fosse «de iure positivo», l'autore conclude «illatio est verior, quia synodus episcopi est ex dispositione iuris divini instituta», oltre che per quanto sopra osservato, anche per il fatto che «quia episcopatus est de iure divino...ergo et ea quae sunt accessoria ad episcopatum, cuiusmodi est synodus, debent esse de iure divino» (HENRICUS DE BOTTIS, *De Synodo Episcopi*, cit., cc. 2v-3r).

²⁵ La rottura definitiva fra le due componenti filo conciliare e filo papale del Concilio si ebbe nel 1437, in occasione della XXV sessione che vide l'abbandono di Basilea da parte dei seguaci del pontefice che si trasferirono quindi a Ferrara, luogo stabilito da Eugenio IV per la ripresa dei lavori conciliari (per una sintesi sulle tormentate vicende che caratterizzarono lo svolgimento del Concilio di Basilea si rinvia a DIEGO QUAGLIONI, *I Concili del Medioevo e dell'Età moderna*, in ROGER AUBERT, GIORGIO FEDALTO, DIEGO QUAGLIONI [a cura di], *Storia dei Concili*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1995, pp. 155-160).

²⁶ *Ivi*, c. 6v; FELINUS SANDEUS, *Commentaria in V libros Decretalium*, P. I, apud Iacobum Picaia, Venetiis, 1570, ad X. 1. 3.35, col. 905. Come tiene a precisare lo stesso canonista transalpino, il Sandei si era a sua volta basato su quanto aveva asserito riguardo alla XX sessione del Concilio di Basilea Sant'Antonino Pierozzi, fiero oppositore dello stesso Concilio, nella sua *Summa maior* (ANTONINUS ARCH. FLORENTINUS, *Summa Sacrae Theologiae, Iuris Pontificii et Caesaris*, P. III, apud Iuntas, Venetiis, 1582, tit. XXV, capp. 2-3, pp. 463-464).

²⁷ Rendendosi conto della delicatezza della questione trattata, di fronte alla prevalente ostilità a riconoscere la validità dei documenti del Concilio di Basilea nel suo complesso, l'autore preferiva aggiungere: «quod si nolumus observare dictum decretum, quia Romana ecclesia non recipit decreta dicti Concilii Basiliensis, puto quod ex quo non est determinatum a iure tempus certum, esse in arbitrio episcopi determinare, prout necessitas sua fuerit» (HENRICUS DE BOTTIS, *De Synodo Episcopi*, cit., cc. 2v-3r).

dedicare maggiore spazio, bisogna ancora fare riferimento ad un passo della seconda parte in cui si prende espressamente in considerazione il problema della partecipazione dei laici al sinodo in un periodo in cui si era già da tempo manifestata una certa tendenza alla completa clericalizzazione dell'istituto. L'autore al riguardo esordisce subito affermando che anche i laici dovevano partecipare al sinodo quando il vescovo provvedeva a pubblicare i decreti del Concilio provinciale aggiungendo quindi, sulla scia di quanto affermato dal Panormitano e prima ancora dalla glossa ordinaria al *Liber Extra* in relazione ai Concili generali, che i laici potevano anche essere convocati a partecipare all'adunanza sinodale in altri casi, «maxime quando tractarentur negotia tangentes ipsos, ut quia publicantur constitutiones tangentes omnes de diocesi» aggiungendo però che in tali casi essi dovevano limitarsi ad ascoltare senza intromettersi nella discussione²⁸. Nel caso invece si trattasse di affrontare questioni disciplinari e altri affari riguardanti soltanto i chierici non c'era dubbio che «laici debent excludi a synodo»²⁹. La ricchezza di contenuti e la sua unicità in merito al tema trattato destinata a protrarsi ancora per qualche decennio furono all'origine di un certo successo riscosso da quest'opera che nel corso dello stesso secolo venne ripubblicata per ben tre volte in tre diverse raccolte di trattati giuridici antichi e moderni: le prime due, comprendenti ben 18 grossi tomi in folio, videro la comparsa quasi contemporaneamente a Venezia e a Lione fra il 1548 e il 1549, del trattato del de Bottis inserito nei rispettivi tomi secondi, caratterizzati però da contenuti solo in parte coincidenti, mentre la terza, più ampia e più famosa perché realizzata nel 1584 sotto il patrocinio del papa canonista Gregorio XIII con il titolo di *Tractatus universi iuris*, accolse lo stesso trattato nella parte II del tomo XIII³⁰.

²⁸ «...sed intellige quod in dictis casibus intromitti possunt non quidem ut iudicent vel doceant, sed ut audiant» (ivi, c. 14r); fra i «negotia tangentes ipsos» Bernardo da Parma, nel suo apparato alle Decretali di Gregorio IX, aveva indicato la trattazione di una *causa fidei* e l'esame di questioni in materia matrimoniale, mentre Nicolò de Tedeschi, nei suoi commentari alle stesse decretali gregoriane, premessa un'apertura alla possibilità di partecipazione dei laici in tutte le circostanze in cui fossero trattate materie riguardanti la loro condizione, si soffermava in particolare sul diritto di questi ad intervenire in caso di trattazione di una *causa fidei*: riguardo a tale circostanza, il grande canonista siciliano si dimostrava di più ampie vedute rispetto al de Bottis, nel senso che, pur reputando la *tractatio* di esclusiva spettanza ai chierici, riguardo alla *decisio* riteneva che essa spettasse in qualche misura anche ai laici, i quali quindi non si dovevano limitare a udire, ma potevano anche manifestare la loro opinione contribuendo così alla definizione della questione (per una puntuale lettura delle sopracitate fonti dottrinali si veda sul punto l'importante studio di ORAZIO CONDORELLI, «Chiesa tutta sinodale». *Approssimazioni a una lettura giuridica del discernimento ecclesiale comunitario*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CXXXIV (2023), 1-2, pp. 86-87).

²⁹ HENRICUS DE BOTTIS, *De Synodo Episcopi*, cit., c. 14r.

³⁰ HENRICUS BOTTEUS, *Tractatus de Synodo episcopi et de statutis episcopi synodalibus*, in *Tractatus omnes de cognitione iuris*, t. II, [Compagnia della Corona], Venetiis, 1548, cc. 310v-341r; ID., *Tractatus de Synodo episcopi et de statutis episcopi synodalibus*, in *Tractatum ex variis iuris*

Quest'ultima iniziativa comparve però quando già da una ventina di anni si era registrato un importante intervento normativo destinato ad incidere profondamente sulla materia e quindi a condizionare anche lo sviluppo della dottrina al riguardo: il canone secondo del decreto di riforma della penultima sessione del Concilio di Trento.

3. La riforma tridentina e il suo impatto sull'istituto: genesi, interpretazione e prima applicazione del can. II del decreto disciplinare della XXIV sessione

Il fatto che la frequente celebrazione dei sinodi diocesani così come quella dei concili provinciali, già prescritta dal Concilio Lateranense IV ma ormai da tempo di regola disattesa, fosse già stata riconosciuta nei primi decenni del XVI secolo come uno strumento privilegiato per il buon governo della Chiesa, fece sì che il tema venisse inevitabilmente ripreso nel momento in cui il Concilio Tridentino si trovò a delineare, sotto la guida dei legati pontifici, un'articolata riforma degli istituti attinenti all'ufficio del vescovo³¹.

Ciò ebbe luogo quando, nell'ultima fase conciliare svoltasi nel secondo semestre del 1563, dopo una lunga gestazione, venne presentata agli inizi del

civilis interpretibus collectorum, vol. II, s.t., Lugduni, 1549, cc. 205r-236r; la parziale coincidenza dei contenuti dei due secondi volumi delle due raccolte è dovuta alla differente sistematica scelta dai rispettivi curatori: quella veneziana segue infatti una divisione per materia dedicando l'intero tomo ai *Tractatus de potestate Ecclesiae*, mentre quella lionese è ispirata alla successione delle rubriche dei libri del *Codex giustiniano* (per questo, contenendo il II volume trattati di argomento non solo ecclesiastico, ma anche processuale, solo 8 di questi, su 31 complessivi, li ritroviamo nel II tomo dell'edizione veneziana che comprende 24 trattati dedicati unicamente a temi canonistici). Seguendo una divisione per materie, la più ampia raccolta dei *Tractatus universi iuris*, compiuta circa trent'anni dopo sotto gli auspici di Gregorio XIII, distribui la materia dedicata alla *potestas ecclesiastica* nel XIII tomo che, diviso in due parti, comprende fra i 43 trattati presentati, 14 già pubblicati nella raccolta a Venezia fra il 1548 e il 1550, compreso quello del giurista transalpino dedicato al sinodo diocesano (HENRICUS BOTTEUS, *Tractatus de Synodo episcopi et de statutis episcopi synodalibus*, in *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii, tum caesarei iuris facultate iurisconsultorum*, t. XIII, P. II, [sub signo Aquilae renovantis], Venetiis, 1584, cc. 377v-407v).

³¹ Ciò avvenne soprattutto nelle ultime tre sessioni, svoltesi sotto la regia del cardinale legato Giovanni Morone, in cui vennero prodotti quei decreti che costituiscono «la vera sostanza della riforma» tridentina della Chiesa (PAOLO PRODI, *Il cardinale Gabriele Paleotti 1522-1597*, il Mulino, Bologna, 2022 [seconda ed.], p. 173); sulla frequente celebrazione di concili in tutte le loro possibili tipologie (non solo sinodi diocesani, concili provinciali ed ecumenici, ma anche capitoli generali e provinciali degli ordini religiosi), come mezzo fondamentale, in un'ottica riformatrice, per assicurare il buon governo della Chiesa, si erano già pronunciati i due monaci camaldolesi veneziani Paolo Giustiniani e Pietro Quirini in un lungo memoriale indirizzato al nuovo papa Leone X all'indomani della sua elezione avvenuta nel marzo 1513 (su tale importante documento anticipatore di alcuni temi destinati ad essere affrontati a Trento qualche decennio dopo si veda SILVIO TRAMONTIN, *Un programma di riforma della Chiesa per il Concilio Lateranense V: il Libellus ad Leonem X dei veneziani Paolo Giustiniani e Pietro Quirini*, in *Venezia e i Concili*, Laurentianum, Venezia, 1962, pp. 67-93).

meze di settembre ai padri la prima sezione del progetto di «decretum de reformatione» composto da 21 canoni, con il secondo dei quali dedicato appunto agli antichi istituti del concilio provinciale e del sinodo diocesano. Il testo dei canoni, per la cui elaborazione e stesura, iniziata all'indomani della chiusura della XXIII sessione, aveva recitato un ruolo importante l'uditore rotale e futuro cardinale nonché vescovo di Bologna Gabriele Paleotti, fu quindi fatto oggetto di esame da parte dei padri conciliari che a partire dalla congregazione generale dell'11 settembre cominciarono ad esporre le loro puntuali osservazioni tramandateci nella documentazione conservata presso l'Archivio Apostolico Vaticano e in gran parte edita a cura della Görres-Gesellschaft³². Grazie agli espliciti riferimenti ai singoli canoni riusciamo quindi a ricostruire quali furono i punti sui quali i padri intervenuti individuarono le maggiori criticità, suggerendo alcune modifiche e integrazioni del testo. Concentrando quindi la nostra attenzione sulla bozza del canone secondo del decreto di riforma, riguardante appunto i concili provinciali e i sinodi diocesani, vediamo innanzitutto come tale norma, così come quella prodotta al riguardo dal Concilio Lateranense IV, fosse più incentrata sui concili provinciali, cui era dato maggior spazio con indicarne le finalità («pro moderandis moribus, corrigendis excessibus, controversiis componendis...»), il ruolo del metropolita, la nuova periodicità triennale, i tempi di indizione e i soggetti obbligati ad intervenire; riguardo invece ai sinodi diocesani ci si limitava soltanto a ribadirne la cadenza annuale e a stabilire l'obbligo di intervenire in capo anche a determinate categorie di esenti, ed in particolare ai religiosi non soggetti a capitoli generali del loro ordine e a quelli che esercitavano cura d'anime nel territorio diocesano; il canone si concludeva quindi accomunando i metropoliti e i vescovi nella minaccia di sanzioni canoniche nel caso di inosservanza di quanto normativamente stabilito nello stesso³³.

Stante le appena descritte caratteristiche della norma così abbozzata, non ci stupisce che la gran parte degli interventi sulla stessa fossero soprattutto concentrati su quanto stabilito riguardo ai concili provinciali, mentre poche e qualitativamente meno rimarchevoli furono le osservazioni in merito alla scarna

³² *Concilium Tridentinum diariorum, actorum, epistolarum, tractatum nova collectio*, edidit Societas Goerresiana promovendis inter catholicos Germaniae litterarum studiis, t. IX, actorum pars VI, Herder, Friburgi Brisgoviae, 1924, pp. 795-879; per una ricostruzione di questa fase cruciale dei lavori conciliari cfr. HUBERT JEDIN, *Storia del Concilio di Trento*, vol. IV, t. II, Morcelliana, Brescia, 2010, pp. 201-234; sul ruolo svolto dal Paleotti in questa fase cfr. PAOLO PRODI, *Il cardinale Gabriele Paleotti*, cit., pp. 171-198.

³³ Il testo della bozza dei 21 canoni del decreto di riforma consegnato ai padri il 3 settembre 1563 al termine di una non breve fase di elaborazione si trova pubblicato in *Concilium Tridentinum*, cit., t. IX, actorum pars VI, pp. 747-760.

disciplina concernente i sinodi diocesani: limitandoci a pochi esempi, vediamo come le più numerose riguardassero la periodicità delle riunioni sinodali che per alcuni non doveva essere annuale, come indicato nel progetto posto al vaglio dei padri conciliari, ma semmai biennale o addirittura triennale, mentre poche osavano spingersi a qualche critica sostanziale, come ad esempio quella del vescovo di Terni, Gian Giacomo Barba, che proponeva di dare precedenza ai sinodi diocesani suggerendo di celebrare successivamente i concili provinciali, e soltanto nel caso che se ne avvertisse la necessità, e quella del vescovo di Ugento, Antonio Sebastiani, il quale, censurando la lacunosità del progetto in merito alle forme rituali di celebrazione, ai temi da trattare e alla titolarità del diritto di voto decisivo nei concili provinciali, auspicava che tali cose fossero stabilite «circa Concilium dioecesanum»³⁴. Esauritosi il dibattito nel breve spazio di poche settimane, si provvide quindi ad affidare ad alcuni padri, perlopiù canonisti per formazione, l'incarico di redigere una versione emendata dei singoli canoni del decreto alla luce di alcune delle osservazioni registratesi nelle Congregazioni generali³⁵. Alla fine, il decreto presentato per la votazione nella XXIV sessione non portava sostanziali cambiamenti rispetto al progetto iniziale e una prova in tal senso la forniva proprio il canone secondo che, a parte alcuni minimi ritocchi di natura prevalentemente formale, poté quindi essere approvato insieme agli altri l'11 novembre 1563³⁶.

³⁴ *Ivi*, verbale della congregazione generale svoltasi il 24 settembre 1563, p. 857. Fra i padri assertori nella riunione assembleare dell'opportunità di una celebrazione con cadenza non annuale ma biennale dei sinodi diocesani (e di conseguenza di un'indizione di quelli provinciali ogni quinquennio e non ogni triennio) si segnalò il vescovo di Ciudad Rodrigo, il grande giurista spagnolo Diego de Covarrubias y Leyva che ai decreti conciliari, nella stesura dei quali fu pure coinvolto a più riprese, dedicò successivamente delle annotazioni purtroppo al momento non reperibili (*ivi*, p. 858; per un essenziale ritratto biografico del Covarrubias, a giusto titolo definito «el Bártulo español», cfr. LUCIANO PEREÑA VICENTE, *Covarrubias y Leyva, Diego de*, in *Diccionario Biográfico Español*, Real Academia de la Historia, Madrid, 2011-2013, vol. XV, 106-112; il parere di mons. Barba era stato invece formulato nella congregazione generale tenutasi la sera del 16 settembre 1563 (cfr. *Concilium Tridentinum*, cit., t. IX, actorum pars VI, p. 824).

³⁵ Dai documenti del fondo *Concilio di Trento* dell'Archivio vaticano sappiamo che si occuparono specificatamente della redazione del testo emendato del canone secondo del decreto di riforma, oltre a due teologi non ignari del diritto come il vescovo di Otranto Pietro Antonio di Capua e il principe vescovo di Verdun Nicolas Psaume, due canonisti di rilievo come il già menzionato vescovo di Ciudad Rodrigo Diego Covarrubias e il vescovo di Nicastro Giovanni Antonio Facchinetti, laureato *in utroque iure* nella natia Bologna e futuro pontefice (ancorché per appena due mesi nel 1591) col nome di Innocenzo IX (*Concilium Tridentinum*, cit., t. IX, actorum pars VI, p. 897).

³⁶ Nelle riunioni che, svoltesi fra il 2 e il 10 novembre, precedettero la celebrazione della sessione con l'approvazione dei relativi canoni, non si registrarono particolari novità riguardo al canone secondo del decreto di riforma che mantenne quindi il suo testo così come riformato dalla sopramenzionata commissione «iuxta censuras factas a patribus in superioribus congregationibus» (per l'edizione dei verbali di dette riunioni e di quella finale con le relative dichiarazioni di voto cfr. *Concilium Tridentinum*, cit., t. IX, actorum pars VI, pp. 906-1000).

Conclusosi il Concilio verso la fine dello stesso anno, nel corso del 1564 intervenne quindi la conferma papale e la pubblicazione ufficiale dei *Canones et decreta* da esso prodotti che, entrati in vigore laddove i sovrani lo permisero, si imposero ben presto come riferimento di rango primario fra le fonti del *ius novissimum* della Chiesa universale³⁷.

Un ruolo decisivo a tal fine fu quello svolto dalla Sacra Congregazione del Concilio che, istituita pochi mesi dopo la conferma pontificia dei *Canones et decreta* con il compito di sovrintendere all'esatta esecuzione dei decreti *de reformatione*, acquisì rapidamente per disposizione pontificia il potere esclusivo di interpretare autenticamente gli stessi decreti diventando così un fattore di primaria rilevanza per lo sviluppo del diritto canonico posttridentino stante il valore normativo riconosciuto alle sue *declarationes*.³⁸

Grazie proprio a tali *declarationes* possiamo vedere quali furono i punti del secondo canone del decreto di riforma, approvato nella penultima sessione del Concilio, che diedero adito ai maggiori dubbi in ambito applicativo, sollecitando al riguardo l'intervento chiarificatore della Congregazione. Fra questi si segnalano innanzitutto l'individuazione delle possibili conseguenze di tipo disciplinare nel caso di mancato rispetto da parte dei vescovi diocesani dell'obbligo di celebrazione annuale e il riconoscimento della possibilità, in caso di legittimo impedimento, di riconoscere agli stessi presuli la facoltà di delegare la celebrazione al proprio vicario³⁹. Molto sentita fu quindi l'esigen-

³⁷ *Concilium Tridentinum*, in COD, Sess. XXIV, *de reformatione*, c. 2, p. 761.

³⁸ Sulla Congregazione del Concilio e sul ruolo da essa svolto nello sviluppo del diritto della Chiesa attraverso la sua attività giurisdizionale ed amministrativa si vedano i tuttora fondamentali contributi pubblicati in PIETRO PALAZZINI (a cura di), *La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto centenario dalla fondazione (1564-1964) Studi e ricerche*, Tipografia editrice vaticana, Città del Vaticano, 1964 nonché il recente volume di ALFONSO ALIBRANDI, *La maîtrise de l'interprétation de la loi. L'apport doctrinal de la Sacrée Congrégation du Concil au XVIIe siècle*, Associazione culturale "Historia et ius", Roma, 2022 (soprattutto pp. 115-200); in merito al valore interpretativo-normativo delle sue pronunce, variamente denominate «*declarationes*», «*decreta*» o «*resolutiones*», e sulle relative raccolte realizzate fra gli ultimi decenni del Cinquecento e la prima metà del secolo successivo, cfr. LORENZO SINISI, «*Pro tota iuris canonici ulteriore evolutione*». *Le declarationes della Congregazione del Concilio e le loro raccolte fra XVI e XVII secolo*, in *Historia et Ius*, 18/2020, paper 18, pp. 1-40.

³⁹ Riguardo alla prima questione, poiché il canone stabiliva genericamente che i vescovi non ottemperanti all'obbligo della celebrazione annuale sarebbero incorsi nelle «*poenas sacris canonibus sancitas*», già verso la fine del Cinquecento intervenne la Congregazione per eliminare qualsiasi dubbio indicando come sanzione da applicare quella della sospensione, richiamando quanto stabilito dalla già menzionata decretale *Sicut olim* (X. 5.1.25) che il Concilio non aveva di certo abolito (SALVATORE PALLOTTINI (a cura di), *Collectio omnium conclusionum et resolutionum quae in causis propositis apud Sacram Congregationem Cardinalium S. Concilii Tridentini Interpretum prodierunt an eius institutione anno MDLXIV ad annum MDCCCLX*, t. XVI, ex Typographia polyglotta S.C. de Propaganda Fide, Romae, 1892, sub voce *Synodus dioecessana*, n. 12, p. 592). In merito invece alla seconda questione troviamo un'altra pronuncia della Congregazione, risalente sempre ai primi decenni della sua attività, la quale stabiliva che il vescovo «*legitimis de causis impeditus*» poteva far celebrare il sinodo nella

za di ben delimitare l'obbligo di intervento all'assise sinodale a determinate categorie e al contempo di specificare con chiarezza le categorie esentate da tale obbligo⁴⁰. Infine, particolarmente ricorrenti si rivelarono gli interventi sulla spinosa questione circa la possibilità o meno per il vescovo di convocare il sinodo e di elaborare e promulgare le relative costituzioni senza coinvolgere in minima parte il suo clero ed in particolare il Capitolo dei canonici della cattedrale⁴¹.

Mancò invece quasi del tutto in questo periodo al riguardo l'apporto della dottrina, stante il sostanziale rispetto del divieto sancito, sotto minaccia di gravi sanzioni, dalla bolla di conferma *Benedictus Deus* di pubblicare commentari e glosse ai decreti conciliari di cui si volle enfatizzare l'importanza come strumento normativo per realizzare quella riforma della Chiesa che una libera interpretazione avrebbe potuto compromettere⁴².

sua diocesi «per procuratorem aut vicarium suum generalem cum sufficiente mandato, cum Concilium loquatur impersonaliter», (*Decisionum novissimarum Rotae romanae sive Sacri Palatii Romani volumen quartum continens tum decisiones varias, tum declarationes Concilii Tridentini e bibliotheca manuscripta D.N. Prosperi Farinaci iurisconsulti romani toti orbi communicatas*, in Officina Paltheniana, [Francofurti ad Moenum], 1608, p. 72; su tale raccolta privata, in cui si pubblicava per la prima volta a stampa, sotto il nome apocrifo di un famoso giurista, materiale che già da tempo circolava manoscritto, cfr. LORENZO SINISI, «Pro tota iuris canonici ulteriore evolutione», cit., pp. 27-31).

⁴⁰ Oltre ai casi di evidente obbligo come quello dei beneficiati con cura d'anime, ve ne erano alcuni dubbi che, grazie all'intervento della Congregazione, potevano essere ascritti alla categoria degli obbligati o degli esentati: per fare un esempio, alla prima categoria vennero aggiunti anche i «Rectores nullius Dioecesis» che, ai sensi di una pronuncia della Congregazione del 1586, dovevano intervenire al sinodo diocesano «illius episcopi, qui tamquam proximior eorum ecclesias» aveva il diritto di visita nei loro confronti a norma dello stesso Concilio Tridentino (SALVATORE PALLOTTINI [a cura di], *Collectio omnium conclusionum*, cit., t. XVI, sub voce *Synodus dioecesis*, n. 67, in *Mileten., mense decembris 1586*, p. 602); non rientravano invece, a parere della Congregazione, fra i soggetti obbligati ad intervenire al sinodo i religiosi appartenenti ad un ordine dotato di un'organizzazione centralizzata e quindi sottoposti alla giurisdizione di Capitoli generali (cfr. ivi, n. 83, in *Camerin., anno 1594*, p. 604).

⁴¹ Quanto al Capitolo dei Canonici era però ritenuto dalla Congregazione che fosse necessario per il vescovo richiederne il parere in merito alla redazione delle costituzioni sinodali «licet id non teneatur sequi episcopus praeterquam in casibus a iure expressis» (*Canones et decreta Concilii Tridentini... accedunt S. Congr. Card. Conc. Trid. Interpretum declarationes ac resolutiones ex ipso resolutionum Thesauro, Bullario romano et Benedicti XIV s.p. operibus*, ed. AEMILIUS LUDOVICUS RICHTER, typis et sumptibus Bernardi Tauchnitii, Lipsiae, 1853, in *Urgellen. 1581*, p. 329; SALVATORE PALLOTTINI [a cura di], *Collectio omnium conclusionum*, cit., t. XVI, sub voce *Synodus dioecesis*, n. 67, in *Venetiarum, die 21 aprilis 1592*, p. 605).

⁴² Nonostante tale divieto, anche nel primo periodo postridentino, quando si registrò la massima osservanza dello stesso, vi furono alcuni canonisti che si dedicarono alla redazione di commentari dei decreti tridentini, evitando però prudenzialmente di divulgarne i contenuti mediante la stampa; soffermandoci brevemente sul più ampio ed importante di tali commentari, realizzato dal cardinale Antonio Carafa, prefetto della Congregazione del Concilio dal 1580 al 1591, vediamo come nella parte dedicata al canone secondo del decreto *de reformatione* della XXIV sessione, l'autore non mancasse di fare riferimento, oltre che alle pronunce della Congregazione da lui stesso presieduta, ad alcune opere dottrinali, ivi compreso, naturalmente, il trattato del de Bottis (cfr. BAV, *Vat. lat.*, 6326, f. 136v;

Più importante di questo complesso di norme, ivi compreso naturalmente il secondo canone del decreto *de reformatione* della sessione XXIV, che in fin dei conti nei suoi contenuti non si distaccò molto dalla legislazione precedente, fu però il contesto in cui essa si inserì nel senso che, a differenza che nei passati concili in cui i relativi provvedimenti restarono spesso lettera morta conoscendo una limitatissima applicazione, questa volta invece, almeno per quanto riguarda i successivi 50 anni, ci fu, sebbene in modo non uniforme da regione a regione, un maggiore impegno nell'ottemperare a quanto stabilito nell'assise conciliare, un maggior impegno che ebbe in S. Carlo Borromeo un modello d'eccezione, prima ancora che per la quantità e frequenza di sinodi celebrati durante il suo ministero episcopale, per la qualità della norme in essi contenute⁴³.

4. La prima trattatistica postridentina: da Thomas de Taxaquet (1565) a Juan de Astor (1600)

Proprio a S. Carlo è dedicata la seconda opera dottrinale che si occupa, anche se non esclusivamente, del sinodo diocesano. Interessante è senz'altro la figura dell'autore: un chierico catalano Miguel Tomás de Taxaquet, dottore

su tale opera, rimasta sino ad oggi inedita, e più in generale sui commentari ai decreti conciliari redatti nel primo periodo postridentino cfr. LORENZO SINISI, *Nonostante il divieto pontificio: i commentari ai decreti tridentini fra XVI e XVII secolo*, in FLORENCE DEMOULIN-AUZARY, NICOLAS LAURENT-BONNE, FRANK ROUMY (a cura di), *Proceedings of the Fifteenth International Congress of Medieval Canon Law*, Paris 17-23 July 2016, Biblioteca apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 2022, pp. 301-314).

⁴³ È stato calcolato che in Italia, fra il 1564 e la fine dello stesso secolo, si celebrarono almeno 363 sinodi diocesani (cfr. PIETRO CAIAZZA, *La prassi sinodale nel Seicento: un "buco nero"?*, in *Ricerche di Storia Sociale e Religiosa*, XXVI, 1997, p. 70). Quanto al Borromeo, figura di pastore notoriamente fra i più fedeli interpreti ed esecutori della riforma tridentina, pur segnalandosi fra i vescovi più assidui nell'attività sinodale, solo negli ultimi cinque anni del suo episcopato riuscì ad ottemperare all'obbligo di riunire annualmente il sinodo diocesano mentre nel primo quindicennio ne convocò solo sei per un totale di 11 in un ventennio; la presenza di vari ostacoli fece sì che furono pochi i vescovi, e non solo in Italia, che riuscirono a fare meglio in relazione alla frequenza di celebrazione del sinodo del santo arcivescovo milanese, che fu invece insuperato come legislatore essendo riuscito a produrre in tale contesto una quantità di norme così sagge ed efficaci da essere spesso recepite dallo stesso diritto universale della Chiesa (sull'osservanza del decreto tridentino in materia di sinodi diocesani e sulle difficoltà della sua applicazione cfr. AGOSTINO BORROMEO, *I vescovi italiani e l'applicazione del Concilio di Trento*, in CESARE MOZZARELLI, DANILO ZARDIN (a cura di), *I tempi del Concilio. Religione, cultura e società nell'Europa tridentina*, Bulzoni, Roma, 1997, pp. 50-57; per una sintesi efficace sul Borromeo e sulla sua attività sinodale cfr. ANGELO MAJO, *San Carlo Borromeo. Vita e azione pastorale*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2004, pp. 56-59; sul duraturo successo dei decreti sinodali del presule milanese, raccolti nei più volte ristampati *Acta Ecclesiae Mediolanensis*, corpo normativo destinato ad imporsi come modello anche per il legislatore universale, si veda CARLO FANTAPPIÉ, *Per una reinterpretazione dell'opera e dell'eredità giuridica di San Carlo Borromeo a partire dalle correnti umanistiche*, in *Studia Borromaica*, 25 [2011], pp. 180-192).

in utroque presso l'alma Mater bolognese e futuro vescovo che, avendo partecipato come consultore all'ultima fase del Concilio di Trento, non poté fare a meno di tenere in gran conto la normativa che aveva contribuito ad elaborare nel suo lavoro edito per la prima volta a sue spese a Roma nel 1565 e quindi riedito a Venezia nel 1569⁴⁴.

A ben vedere, come dimostra la sua limitata estensione e l'assenza di una divisione interna ben articolata, più che di un trattato si può parlare di una breve rassegna, fatta senza mai ricorrere a citazioni di *auctoritates* dottrinali, su alcuni temi centrali posti dalla riforma disciplinare attuata dal Concilio in tale materia⁴⁵. Fra questi vengono presi in considerazione soprattutto: 1) la relazione fra il sinodo diocesano e il concilio provinciale, divenuta meno stretta a seguito dell'introduzione di una diversa periodicità di quest'ultimo passata a tre anni e destinata ad essere, a parte qualche caso isolato, quasi mai rispettata; 2) il ruolo centrale del vescovo in relazione anche ai soggetti chiamati ad intervenire, alcuni per obbligo come il clero curato e i religiosi per qualche motivo non esenti, ed altri per designazione dello stesso pastore della diocesi, in quanto chierici da lui ritenuti particolarmente meritevoli di considerazione per dottrina e costumi; 3) la messa in evidenza, facendo riferimento ad altre norme stabilite nei decreti disciplinari delle ultime sessioni del Concilio Tridentino, come attività «maximi momenti» da svolgere nell'ambito del sinodo, vale a dire quella relativa all'elezione degli esaminatori sinodali, quella del procedere alla riduzione del carico delle messe quando giudicato eccessivo, e quella della designazione dei giudici sinodali⁴⁶.

⁴⁴ MICHAEL THOMASII, *De ratione habendi Concilia Provincialia ac Dioecesana, et de iis quae in ipsis praecipue sunt tractanda*, in *Id.*, *Disputationes quaedam ecclesiasticae, ex domo propria, Romae*, 1565, 69-141; *Id.*, *De conciliis provincialibus ac dioecesis et de iis quae in ipsis praecipue sunt tractanda quibus accedunt brevis Christianae fidei defensio iudeorum, mahumetanorum, haereticorum oppugnatio, Isidori Hispalensis ordo de celebrando Concilio et de variis Collegiis ad utilitatem publicam constituendis*, s.t., Venetiis, 1569, pp. 69-141 (quest'ultima deve essere più correttamente qualificata come un'emissione, trattandosi, come emerge dello stesso numero di pagine e dall'identica composizione rispetto alla stampa del 1565, della stessa edizione del 1565 "rinfrescata" con la sostituzione del frontespizio con uno nuovo, portante data topica e cronica diversa e un titolo in cui sono evidenziate immediatamente le singole *Disputationes ecclesiasticae* annunciate nel frontespizio del 1565); sulla figura dell'autore, esperto canonista che, dopo essersi distinto a Trento, venne chiamato a collaborare con i *Correctores romani* concludendo la sua carriera con la nomina a vescovo di Lerida nel 1577, cfr. VICENTE DURBA LLORET, *Vida y obras del canonista Miguel Tomás de Taxaquet (1529-1578)*, in *Revista Española de Derecho Canonico*, 50, 1993, pp. 49-73.

⁴⁵ Per un'analisi dell'opera del canonista catalano si veda *Id.*, *El Sínodo diocesano según Miguel Thomas de Taxaquet (1529-78)*, in *Revista Española de Derecho Canonico*, 50, 1993, pp. 473-518.

⁴⁶ Quanto alle attività «maximi momenti» richiamate, mentre nel primo caso si trattava dell'elezione di soggetti deputati, ai sensi del can. 18 del decreto *de reformatione* della sessione XXIV, all'esame dei chierici candidati ai benefici, specialmente curati, nel secondo si trattava, da parte del vescovo nell'assise sinodale, di intervenire, ai sensi del can. 4 del decreto *de reformatione* della sessione

Di vero e proprio trattato, nonostante l'evocazione questa volta nello stesso titolo del nome di tale genere letterario, non si può nemmeno parlare per quanto riguarda la successiva opera dedicata all'istituto del sinodo diocesano, pubblicata, insieme ad un'altra parimenti di breve estensione sulle prerogative del vicario generale, a Venezia nel 1582 dal chierico originario di Bisceglie Giovanni Giacomo Melillo⁴⁷. Si tratta piuttosto di un "responsum", o per meglio dire di un *consilium pro veritate*, che l'autore fu chiamato a redigere nella sua qualità di dottore *in utroque* allora titolare dell'ufficio di vicario generale, in relazione ad una questione sorta in occasione della celebrazione di un sinodo diocesano nell'arcidiocesi di Ragusa in Dalmazia⁴⁸; oggetto di controversia era se anche i chierici di rango inferiore («simplices et inferiores») potessero intervenire nella redazione delle costituzioni sinodali e nelle altre materie da decidere e se potessero impedire la pubblicazione e rendere inefficaci «per eorum contradictionem» i decreti del Sinodo elaborati dal vescovo e dal Capitolo cattedrale. Di fronte a questo problema, potremmo dire oggi di effettiva sinodalità, l'autore dopo aver tracciato un *excursus* ordinato in merito all'istituto sinodale e alla sua disciplina alla luce del diritto sia antico che nuovo (tridentino), veniva a confutare le ragioni addotte dagli «inferiores» fra cui spiccava persino il ricorso, di certo non fuori luogo, al principio di origine civilistica che, inserito come *regula iuris* nel *Liber Sextus* di Bonifacio

XXV, a ridurre, quando ritenuto opportuno, il carico delle messe da celebrare in forza di lasciti pii e nel terzo si trattava dell'elezione di giudici i quali, in forza del can. 10 del decreto disciplinare della sessione XXV, su delega della Sede Apostolica avrebbero potuto, unitamente agli Ordinari, definire in breve tempo le cause di spettanza del foro ecclesiastico (MICHAEL THOMASIIUS, *De ratione habendi Concilia Provincialia ac Dioecesana, et de iis quae in ipsis praecipue sunt tractanda*, cit., p. 139).

⁴⁷ IOHANNES IACOBUS MELILLUS, *Tractatus de Vicarii praecedentia ac de Synodo dioecesana*, apud Antonium Ferrarium, Venetiis, 1582, pp. 23-35; sull'autore non è stato possibile trovare maggiori informazioni di quelle che lui stesso ci fornisce nella sua breve opera: originario di Bisceglie in Terra di Bari, in quanto presbitero e giurista decorato del titolo dottorale in diritto civile e canonico, venne chiamato a svolgere in diverse diocesi, fra cui quella della natia Bisceglie e di Ragusa in Dalmazia (l'attuale Dubrovnik), le funzioni di vicario generale.

⁴⁸ Verosimilmente il riferimento è al Sinodo diocesano convocato su impulso del visitatore apostolico durante l'episcopato del lucchese Vincenzo Portico (1575-1579), giurista che, avendo ereditato dal suo predecessore una situazione deteriorata sotto il profilo disciplinare con un clero secolare corrotto e ribelle, si era procurato l'ostilità di buona parte di esso nel momento in cui aveva posto in essere le prime contromisure caratterizzate da una certa severità; la finalità di ricomporre il conflitto creatosi fra il nuovo arcivescovo e gli esponenti più influenti dell'alto clero locale, che era stato all'origine dell'invio di un visitatore apostolico da parte di Gregorio XIII e della stessa convocazione del Sinodo diocesano, non ebbe però successo e l'arcivescovo dovette poco dopo lasciare la sua sede (su tali vicende, che furono all'origine dello scritto del Melillo, cfr. DANIEL FARLATUS, JACOBUS COLETUS, *Illyrici Sacri tomus sextus. Ecclesia Ragusina cum suffraganeis*, apud Sebastianum Coleti, Venetiis, 1800, pp. 250-252; KOSTO VOJNOVIC, *Crkva i država u dubrovačkoj republici*, in *Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti*, k. CXIX, *Filologičko-historički i Filosofičko-juridički razredi*, XLI (1894), pp. 94-97).

VIII, recitava «quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari»⁴⁹. Ribadita l'esclusività in capo al vescovo diocesano della prerogativa di «statuere ac leges condere», il Melillo escludeva l'applicabilità di tale *regula* al caso in questione, concludendo che i semplici chierici non avevano nel sinodo alcun voto né decisivo né consultivo, essendo la loro presenza al sinodo finalizzata a udire la proclamazione delle «constitutiones ac definitiones», nonché alla risoluzione di questioni di loro interesse di natura giudiziaria, amministrativa e dottrinale⁵⁰.

Tale opera, in cui l'ipotesi di una possibile partecipazione di laici al Sinodo non viene nemmeno presa in considerazione, nonostante la sua modestia, conobbe anche una seconda edizione come appendice inserita «propter similitudinem argumenti» a una ben più ampia trattazione che prendeva lo spunto anche in quel caso da una controversia relativa alla redazione delle costituzioni sinodali⁵¹. Scritta dal canonista catalano Antonio Joan Astor, vicario generale della Diocesi di Tarragona alla fine del XVI secolo, venne quindi stampata sempre a Tarragona nell'anno 1600 con il titolo di *Responsum sive tractatus de synodo dioecesana per Episcopum indicenda atque habenda deque de illius statutis condendis sine consensu Capituli*, che evocava in modo assai preciso il relativo contenuto⁵². Questa volta l'interlocutore del vescovo era ben più importante dei semplici chierici che avevano dato origine al

⁴⁹ IOHANNES IACOBUS MELILLUS, *Tractatus de Vicarii praecedentia ac de Synodo dioecesana*, cit, c. 32r; sulle origini romanistiche del principio «quod omnes tangit», sulla sua «utilizzazione nella prassi di governo ecclesiastica e nella dottrina canonistica» e sulla sua «operatività» a proposito dei concili si veda l'eccellente contributo di ORAZIO CONDORELLI, «*Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari*». Note sull'origine e sull'utilizzazione del principio tra medioevo e prima età moderna, in *Ius Canonicum*, 53, 2013, pp. 101-117.

⁵⁰ IOHANNES IACOBUS MELILLUS, *Tractatus de Vicarii praecedentia ac de Synodo dioecesana*, cit, cc. 33r-35r.

⁵¹ ID., *Tractatus de Synodo dioecesana propter similitudinem argumenti superiori responso vel tractatui additus et a pluribus, quibus scatebat mendis sedulo repurgatus per eundem Antonium Ioannem Astor*, apud Philippum Robertum, Tarracone, 1600, pp. 155-172; si noti come, pur avendo un frontespizio autonomo con differente vignetta con simbolo gesuitico in luogo della marca tipografica (assente anche nel primo frontespizio del volume dove troviamo invece lo stemma vescovile del dedicatario), la numerazione di pagine sia continua rispetto alla prima opera contenuta nel volume.

⁵² ANTONIUS IOHANNES ASTOR, *Responsum sive tractatus de Synodo dioecesana per Episcopum indicenda atque habenda...*, apud Philippum Robertum, Tarracone, 1600, 1-6 n.n., pp. 1-154. L'autore, originario di Tortosa, giurista già professore di Sacri canoni all'Università di Huesca, aveva come il Melillo una certa esperienza nel governo di una Diocesi essendo stato vicario generale prima a Orihuela, dove affrontò la questione trattata nel volume, quindi a Tarragona dove pubblicò il suo *responsum*, e infine a Barcellona, dove la sua carriera ecclesiastica si concluse a causa di un processo per sodomia cui fu sottoposto fra il 1610 e il 1614 ad opera del Sant'Uffizio, la cui richiesta di applicazione della pena capitale non ebbe seguito per l'intervento del Re (su quest'ultima vicenda si veda WILLIAM MONTER, *Frontiers of heresy. The Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, pp. 115-116).

“consilium” del Melillo; si trattava infatti del Capitolo dei canonici della cattedrale di Orihuela che, di fronte alla richiesta del loro vescovo di deputare due o tre fra loro per assisterlo con il loro consiglio e la loro dottrina nella celebrazione del sinodo diocesano che si apprestava a convocare, si era visto obiettare dallo stesso Capitolo che senza il loro espresso consenso il vescovo non poteva né convocare il sinodo, né comporre le costituzioni sinodali che dovevano poi essere comunque sottoscritte, oltre che dal vescovo, da un «syndicus» in rappresentanza dello stesso Capitolo. Proprio a fronte di tale risposta aveva avuto origine l’incarico affidato dal vescovo José Esteve Juan ad Antonio Juan Astor, allora ancora suo vicario, in considerazione della sua autorevolezza di giurista già titolare di una cattedra universitaria per l’insegnamento del diritto canonico, di redigere un «responsum» che, per la sua articolazione, ampiezza di respiro e solidità dottrinale, merita questa volta di essere considerato come un vero e proprio trattato⁵³. Come avverte l’autore, si trattava di questioni non solo importanti riguardando fra l’altro la difesa e conservazione dell’«ecclesiasticam episcoporum hierarchiam divinitus institutam ac totum denique ecclesiasticum ordinem», ma anche «frequentes et quotidianae». Per fare solo un esempio delle serrate argomentazioni con le quali il canonista catalano dimostra l’insussistenza delle argomentazioni del Capitolo vediamo come, appoggiandosi su una ricca serie di *auctoritates*, fra le quali spiccava senza dubbio per importanza la giurisprudenza della Sacra Congregazione del Concilio, affermasse come nel redigere le costituzioni sinodali non fosse certo necessario il consenso del Capitolo, essendo sufficiente il solo parere-consiglio da parte dello stesso, precisando poi che, nel caso di diniego di tale consiglio da parte del Capitolo, il vescovo poteva senz’altro procedere autonomamente alla composizione degli statuti sinodali e che questi avessero lo stesso pieno valore «quia cum requiritur consilium, et non consensus, satisfactum est iuri ex sola petitione et expectatione consilii», non essendo fra l’altro il vescovo comunque vincolato a seguire, anche nel caso che fosse stato dato, tale consiglio⁵⁴.

⁵³ I fatti che avevano dato origine alla controversia si trovano esposti nelle prime pagine non numerate introduttive del volume in cui l’autore si rivolge direttamente «lector benevolo»; in tali pagine troviamo riassunte le tre questioni principali oggetto di dibattito: «primam, an Episcopus sine consensu capituli possit indicare et convocare Synodum? Alteram, an in ea sine eodem consensu possit constitutiones facere? Tertiam et ultimam, an Syndicus capituli, vel ab eo electi, qui Synodo interfuerunt, debeant una cum Episcopo subscribere constitutionibus synodalibus?» (ANTONIUS IOHANNES ASTOR, *De Synodo dioecesana*, cit., c. 3r n.n.).

⁵⁴ *Ivi*, p. 134; l’intervento del giurista catalano non fu verosimilmente sufficiente a ricomporre definitivamente la controversia, tanto è vero che più di trent’anni dopo si doveva ancora pronunciare su di essa la Congregazione del Concilio stabilendo, in linea a quanto già sostenuto dall’Astor agli inizi del secolo, che il vescovo poteva senz’altro da solo «sine consensu, vel consilio Capituli Synodum

5. *Epilogo. L'apporto dei libri liturgici riformati da Clemente VIII (1595-1600) allo sviluppo della trattatistica in materia nei secoli XVII e XVIII*

Intanto gli ultimi anni del Cinquecento videro ormai stabilizzarsi una certa prassi nello svolgimento del sinodo, così come nell'attività volta alla confezione vera e propria del testo dei decreti sinodali. È evidente che la breve durata – generalmente variabile da un minimo di uno ad un massimo di tre giorni – rendeva impossibile la formazione dei decreti sinodali contestualmente alla celebrazione del sinodo: questi, infatti, venivano elaborati in riunioni preparatorie grazie all'intervento di soggetti scelti dallo stesso vescovo fra i più affidabili «doctrina, prudentia et pietate» e perciò solo letti per l'approvazione nel corso delle sessioni finali del sinodo. Quindi, pur se l'unico titolare della potestà legislativa rimaneva sempre il vescovo, non si può tuttavia affermare che non ci fosse all'origine di tali atti, così importanti per la vita della comunità diocesana, anche la compartecipazione di altri fedeli qualificati.

I risultati di questo lavoro, una volta concluso il sinodo, venivano quindi sempre più spesso stampati per favorirne una più ampia diffusione finalizzata alla loro osservanza; concentrando l'attenzione soprattutto sul contesto italiano, dall'esame dei non pochi decreti sinodali pubblicati fra gli ultimi decenni del XVI secolo e gli inizi del Seicento, vediamo come si fosse affermato un canovaccio comune con una prima parte dedicata alla Fede cattolica, alla catechesi e alla predicazione, seguita in genere da una sezione dedicata agli edifici sacri, alle reliquie e alle processioni; grande spazio veniva quindi dedicato all'amministrazione dei sacramenti, compreso l'ordine sacro che dava quindi avvio ad una parte particolarmente importante dedicata alle norme riguardanti la vita e la condotta morale dei chierici, la disciplina dei Capitoli, le mansioni dei canonici, i doveri dei parroci, il Seminario, le congregazioni sacerdotali per quella che oggi chiameremmo la “formazione permanente” del clero, i luoghi pii e i beni ecclesiastici⁵⁵.

Di questi libri sinodali, che svolsero, soprattutto fino alla codificazione del 1917, una funzione fondamentale per la vita giuridica delle Chiese particolari

Dioecesanam indicare et publicare» (un estratto della *resolutio* «Oriolen. die 27 maii 1632» si trova pubblicato in SALVATORE PALLOTTINI [a cura di], *Collectio omnium conclusionum et resolutionum*, cit., t. XVI, sub voce *Synodus dioecesana*, n. 43, p. 599).

⁵⁵ Per la delineazione di un più dettagliato «schema “tipo”, continuamente ripreso con poche varianti nel corso di oltre tre secoli» cfr. ANDREA FOGLIA, *Brevi note per la storia del sinodo diocesano in occidente*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1, 1991, p. 60; per un primo censimento delle edizioni a stampa dei sinodi diocesani, celebrati in Italia dagli anni Trenta del XVI secolo alla fine del pontificato di Pio IX (1878), si veda il datato ma ancora importante volume di SILVINO DA NADRO (a cura di), *Sinodi diocesani italiani. Catalogo bibliografico degli atti a stampa 1534-1878*, Biblioteca apostolica vaticana, Città del Vaticano, 1960.

compendiando in un testo di dimensioni contenute, le norme basilari del diritto canonico universale adattate alle peculiarità delle situazioni locali, veniva negli stessi decreti sinodali raccomandata la presenza nella biblioteca minima che dovevano avere i sacerdoti e in particolare quelli con cura di anime⁵⁶.

Dall'esame di questi testi emerge, soprattutto nei volumi pubblicati a stampa fra la fine del XVI secolo e i primi decenni del Seicento, la caratteristica di un maggior ordine ed uniformità che ha alle sue origini nell'importante contributo fornito in tal senso, proprio allo scadere del Cinquecento, dal completamento della revisione dei libri liturgici, stabilita dal Concilio ed avviata sotto i pontificati di Pio V e Gregorio XIII. Tale obiettivo fu conseguito per impulso di Clemente VIII, un papa canonista che ebbe il merito emanare con valore normativo fra il 1596 e il 1600 due testi in cui troviamo tra l'altro ben delineata una prassi comune di svolgimento, anche sotto il profilo rituale e formale, del sinodo diocesano. Il primo, il *Pontificale Romanum*, testo di origine medievale che raccoglieva le regole e gli usi relativi ai riti e alle funzioni normalmente riservate ai vescovi, pur avendo raggiunto, almeno a partire dall'edizione del 1520 curata dal domenicano veneto Alberto Castellani, una fisionomia più stabile – ferma restando la tripartizione della materia escogitata da Guglielmo Durante alla fine del Duecento secondo una visione sistematica influenzata dalla divisione romanistica *personae, res, actiones*, – aveva a più riprese denunciato errori e imprecisioni rimanendo inoltre ancora sprovvisto di un valore vincolante⁵⁷. A tali carenze pose rimedio papa Aldobrandini

⁵⁶ Come emerge dall'esame di alcuni volumi di decreti sinodali di età posttridentina, questi, che rappresentavano per le loro dimensioni, in genere contenute, delle specie di "codici di diritto canonico" utili (grazie anche alle più o meno copiose appendici) ai fini della conoscenza del diritto della Chiesa, non solo particolare, ma anche universale, figuravano, insieme ai *Canones et decreta* del Concilio di Trento, al Catechismo di Pio V, alle Sacre Scritture e a qualche *Summa de casibus*, fra i volumi che dovevano essere necessariamente presenti nella biblioteca minima dei chierici con cura d'anime; limitandoci ad un solo esempio, fra i tanti si può citare il caso del capitolo «de libris quos parochi omnes apud se continenter habere debent» che, inserito nei decreti emanati dall'arcivescovo Francesco Altoviti nel corso del sinodo svoltosi a Firenze nel maggio del 1569, indica fra questi: «Concilium Tridentinum, Catechismus a Sanctissimo Papa Pio V nuper editum, Synodales Constitutiones Florentinae atque etiam Synodum a nobis in praesentia celebratam, simul ac primum formis impressa fuerit...» (*Diocesana Synodus Florentiae celebrata*, cit., pp. 44); per altri esempi di simili indicazioni presenti in diversi libri sinodali degli stessi anni cfr. ROBERTO RUSCONI, *Circolazione del libro religioso e pastorale ecclesiastica negli ultimi decenni del secolo XVI*, in MAURIZIO SANGALLI, ADRIANO PROSPERI (a cura di), *Per il Cinquecento religioso italiano. Clero, cultura, società*, Atti del Convegno internazionale di studi, Siena 27-30 giugno 2001, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 2003, pp. 144-147).

⁵⁷ Una sintesi dei contenuti della tripartizione della materia la troviamo all'inizio della «tabula»: «in quarum prima de benedictionibus et consecrationibus personarum; in secunda de consecrationibus et benedictionibus rerum. In tertia vero de quibusdam sacramentis et ecclesiasticis officiis agitur» (*Pontificale secundum ritum Sacrosanctae Romanae Ecclesiae cum multis additionibus*, apud Lucam Antonium Iunctam, Florentiae, 1520, c. 3r n.n.; per una sintesi sulla storia di questo libro liturgico dall'età medievale sino alla prima metà del XX secolo cfr. IRÉNÉE HENRY DALMAIS, *Pontifical*, in RAOUL

disponendo una revisione del testo alla luce della riforma tridentina per poi renderlo obbligatorio per tutti mediante la costituzione di promulgazione in forma di breve *Ex quo in Ecclesia Dei* del 10 febbraio 1596. Nella terza parte, dedicata ai riti connessi agli atti di esercizio della giurisdizione episcopale, troviamo un «Ordo ad celebrandam Synodum» che, pur non essendo una novità comparso già, seppur con titolo parzialmente diverso, nelle versioni “semiufficiali” precedenti, presentava tuttavia rispetto ad esse modifiche e integrazioni di non poco conto come, ad esempio, il rito della lettura, alla fine della prima giornata, da parte dell’Arcidiacono «alta voce» dei decreti tridentini sull’obbligo della residenza e sulla professione di fede che doveva essere emessa da tutti i partecipanti con proprio giuramento nelle mani del vescovo secondo la formula approvata da Pio IV dopo la chiusura del Concilio⁵⁸. La novità più importante era comunque rappresentata da quella ufficialità che portò all’affermazione definitiva di uno schema-tipo di svolgimento del Sinodo in tre giorni che, seppur già contemplato nella versione precedente, era stato fino ad allora solo saltuariamente seguito⁵⁹.

Ad una più completa disciplina dell’istituto diede infine un ulteriore contributo il secondo libro liturgico emanato con valore di testo ufficiale e vin-

NAZ (sotto la dir. di) *Dictionnaire de droit canonique – DDC*, Letouzey et Ané, Paris, t. VII, 1965, coll. 28-32; sull’edizione del Castellani e, più in generale, sull’evoluzione del Pontificale dalle prime edizioni a stampa sino alla riforma clementina si veda MANLIO SODI, ACHILLE MARIA TRIACCA (a cura di), *Pontificale Romanum*, editio princeps (1595-1596), edizione anastatica, introduzione e appendice, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997, pp. XV-XVI.

⁵⁸ Tale formula, che viene riprodotta integralmente nel testo, era tratta dalla costituzione in forma di bolla *Iniunctum nobis Apostolicae servitutis officium* del 13 novembre 1564 (cfr. *Pontificale Romanum Clementis VIII*, cit., «Forma iuramenti» pp. 603-605; PIUS IV, *const. Iniunctum nobis*, 13 novembre 1564, in *Bullarium Romanum taurinensis editio*, t. VII, Seb. Franco et Henrico Dalmazzo ed., Augustae Taurinorum, 1862, pp. 327-329). Il titolo della sezione riguardante il sinodo, a partire dall’edizione del 1520 sino a quella riformata e ufficiale, rimarcando una (solo apparente) maggiore considerazione per il concilio provinciale, recitava «Ordo ad Concilium provinciale seu synodum celebrandum». Si noti il fatto che ancora l’edizione del 1582, l’ultima prima della riforma di Clemente VIII, pur risalendo a quasi vent’anni dopo la chiusura del Concilio, si limitava a riprodurre pressoché pedissequamente (a parte l’uso del carattere latino invece del gotico) l’edizione curata dal Castellani nel 1520, omettendo quindi di recepire quei contenuti dei decreti tridentini che troviamo invece inseriti per la prima volta nel testo approvato e promulgato da papa Aldobrandini.

⁵⁹ Secondo questo schema, che sarà seguito in linea di massima sino all’apertura del Concilio Vaticano II, la lettura delle costituzioni sinodali ai fini della loro approvazione formale e pubblicazione avveniva di regola fra il secondo e il terzo giorno; significative erano le formalità conclusive che prevedevano una sorta di appello nominativo di coloro che erano tenuti a presenziare al sinodo e che dovevano rispondere «adsum» alla chiamata; i nomi degli assenti venivano quindi annotati al fine della comminazione di una multa pecuniaria e la celebrazione poteva quindi concludersi con un’omelia da parte del vescovo finalizzata all’esortazioni («monitiones») a conservare sempre stili comportamentali esemplari (per una sintesi in merito alla sequenza delle singole attività previste nell’*Ordo ad synodum* cfr. ADOLFO LONGHITANO, *La normativa sul Sinodo diocesano dal Concilio di Trento al Codice di diritto canonico*, in *La Scuola cattolica*, 115 [1987], pp. 9-10).

colante da papa Aldobrandini, vale a dire il *Caeremoniale episcoporum* che, redatto ad opera di una commissione in cui figuravano fra gli altri personaggi di alto profilo intellettuale quali Cesare Baronio e Roberto Bellarmino, vide la luce nell'anno giubilare 1600⁶⁰.

Tale testo, che era stato preceduto da alcune raccolte private, pur essendo strettamente collegato con il *Pontificale romanum*, se ne differenziava in quanto, evitando di descrivere come in quello lo svolgimento delle varie funzioni liturgiche, si concentrava su alcuni aspetti di carattere più formale nello stesso non contemplati⁶¹; per quanto riguarda più in particolare la sezione riguardante la celebrazione dei concili provinciali e dei sinodi diocesani, che trovava posto nel primo libro, vediamo come, ad esempio, tali aspetti fossero rappresentati dalle formalità di comunicazione della prossima celebrazione sinodale ai soggetti obbligati ad intervenire e ai fedeli in generale, dalle indicazioni circa gli ornamenti della Chiesa dove si doveva svolgere l'assise, dalla descrizione circa la più opportuna collocazione dei sedili per i partecipanti in relazione anche ai diritti di precedenza, dalle disposizioni circa i paramenti con il relativo colore che i chierici partecipanti dovevano indossare ed altro⁶².

⁶⁰ *Caeremoniale Episcoporum iussu Clementis VIII Pontificis Maximi novissime reformatum*, ex Typographia linguarum externarum, 1600. Il valore normativo di tale testo veniva esplicitato nella costituzione in forma di breve *Cum novissime* del 24 luglio 1600, con la quale il pontefice «motu proprio, ex certa scientia, ac de Apostolica potestatis plenitudine» lo approvava stabilendo che esso «in universali Ecclesia ab omnibus et singulis personis ad quas spectat et in futurum spectabit, perpetuo observandum esse» (ivi, c. 1^{ra} v. n.n.); il riferimento ad un precedente cerimoniale, di cui tale testo sarebbe stato una versione riformata, è probabilmente rivolto all'opera di Paride di Grassis, più volte stampata a partire dalla prima edizione del 1564 (cfr. *De caeremoniis cardinalium et episcoporum in eorum dioecesis libri duo*, apud Antonium Bladum, Romae, 1564), anche se da un confronto fra i due testi risalta una certa originalità della versione clementina a partire dall'impianto sistematico in tre libri per finire alle numerose incisioni esplicative dei singoli riti realizzate da Francesco Villamena (sul valore normativo del *Caeremoniale* e sulla storia dei testi che precedono la stabilizzazione, pensata già da Gregorio XIII e da Sisto V ma attuata solo da Clemente VIII, cfr. M. LALMANT, *Cerémonial des évêques*, in *DDC*, cit., t. II, 1937, coll. 253-256; ACHILLE MARIA TRIACCA, MANLIO SODI [a cura di], *Caeremoniale Episcoporum*, editio princeps edizione anastatica, introduzione e appendice, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2000, pp. VII-XXXVIII).

⁶¹ Il legislatore dichiara chiaramente di dedicarsi ai «nonnulli ritus et caerimoniae» che dovevano essere osservati «ultra eas quae in Pontificali libro sub rubrica de ordine ad Concilium provinciale seu Synodum celebranda explicantur» (ivi, lib. I, *De caerimoniis observandis in Synodo provinciale, vel dioecesana*, p. 118); è da rimarcare l'errore che viene fatto nel citare il titolo della sezione del *Pontificale* dedicata alla celebrazione sinodale facendo ancora riferimento alla versione precedente alla riforma dell'*Ordo*, avvenuta quattro anni prima con l'emanazione del *Pontificale clementino*.

⁶² A differenza del *Pontificale Romanum*, che nella versione ufficiale del 1595 tendeva a dare una disciplina uniforme dei vari riti senza distinguere l'ipotesi dello svolgimento di un concilio provinciale (che in realtà stranamente non viene mai menzionato) da quella della celebrazione di un sinodo diocesano, nel *Caeremoniale episcoporum*, che fu una sorta di testo complementare al *Pontificale*, troviamo frequenti distinzioni di formalità da osservare a seconda che si trattasse dell'una o dell'altra assise: un esempio significativo lo troviamo proprio al termine del relativo capitolo ad esse dedicato in merito

Il contributo dato dai due libri liturgici clementini alla disciplina dell'istituto sinodale non ebbe però solo delle ripercussioni positive riguardo alla forma e all'ordine nello svolgimento dei sinodi e nella redazione delle relative costituzioni, ma fornì anche materiale e indicazioni utili allo sviluppo nei secoli XVII e XVIII della letteratura giuridica dedicata specificatamente alla materia. Se il Seicento fu fortemente segnato dall'apprezzamento e dalla diffusione che ebbe l'opera di taglio eminentemente pratico del barnabita milanese Bartolomeo Gavanti, destinata ad essere ristampata ancora nei primi decenni dell'Ottocento, fu però il XVIII secolo che con il capolavoro di papa Lambertini, tanto ricco di sapienza giuridica oltre che di erudizione storica e sensibilità pastorale, vide la trattatistica riguardante il sinodo diocesano raggiungere il suo punto più elevato quanto a completezza e solidità dottrinale, facendo quindi avverare ciò che era stato profeticamente indicato due secoli prima dal de Bottis nell'avviare timidamente questo filone di studi⁶³.

ai riti conclusivi che, nel caso del concilio provinciale, prevedevano dopo la formula «recedamus in pace» pronunciata dal diacono, le acclamazioni da parte dei partecipanti e il loro recarsi al cospetto del metropolita «ad osculum pacis accipiendum» mentre nel caso del sinodo diocesano si stabiliva che «magis deceret ut omitterentur acclamationes et pacis oscula» (*Caeremoniale Episcoporum*, cit., p. 123).

⁶³ Il riferimento voluto è alle parole di Henry de Bottis tratte dall'epistola dedicatoria del suo trattato ed inserite nel titolo del presente saggio; riservandoci di soffermarci in altra sede sulla trattatistica dedicata all'istituto del sinodo diocesano fiorita nel corso del XVII, rappresentata in primis da un'opera di grande successo ristampata fino addirittura al 1823 (BARTHOLOMEUS GAVANTUS, *Praxis exactissima Dioecisana Synodi cum theoria celebrandae*, apud Franciscum Caballum, Romae, 1628), sull'ancora più importante opera di papa Lambertini, punto di riferimento per la dottrina e la prassi canonica (e non solo per la materia sinodale) sino alla codificazione del 1917, non sono pochi gli studi disponibili: fra quelli più recenti si segnalano i contributi di UMBERTO MAZZONE, *Oltre l'esperienza bolognese: un'idea di Chiesa, il De Synodo Dioecisana*, in ANDREA ZANOTTI (a cura di), *Prospero Lambertini. Pastore della sua città, pontefice della cristianità*, Minerva edizioni, Bologna, 2004, pp. 91-112 e soprattutto MARIA TERESA FATTORI, *Benedetto XIV e Trento. Tradurre il concilio nel Settecento*, Hiersemann, Stuttgart, 2015, pp. 56-101 e *passim*.